


1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 21

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 maggio 2008

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 22. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 aprile 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
- Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Pratiche ed attività bionaturali - Descrizione dei compiti assegnati all'operatore di pratiche bio-naturali e delle finalità della sua azione, nonché istituzione del Comitato regionale con compiti nell'ambito degli ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e istituzione di un elenco regionale - Ricorso del Governo - Lamentata individuazione e disciplina di nuove attività professionali attraverso una legge regionale - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni.**
- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2, artt. 2, commi 1, lett. b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4.
 - Costituzione, art. 117, comma terzo.
- Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Pratiche ed attività bionaturali - Norme funzionalmente e inscindibilmente collegate alle norme specificamente censurate - Ricorso del Governo - Richiesta di estensione della illegittimità costituzionale all'intero testo della legge regionale.**
- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2.
 - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. Pag. 7
- N. 7. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 24 aprile 2008 (della Regione Siciliana).
- Finanza regionale - Imposte e tasse - Nota del Ministero dei trasporti, Dip. trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, 14 febbraio 2008, n. 0014656 - Dip. 4 - Rivendicazione da parte dell'Amministrazione statale delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero, da soggetti terzi riconosciuti e autorizzati dal competente Assessorato regionale - Prospettazione dell'interruzione dei collegamenti, in caso di disaccordo - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione in materia tributaria, della competenza concorrente in materia di comunicazioni e trasporti di interesse regionale - Richiesta di riconoscere la pretesa del Ministero come lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione e conseguentemente annullare l'atto impugnato.**
- Nota del Ministero dei trasporti, Dip. trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, 14 febbraio 2008, n. 0014656 - Dip. 4.
 - Statuto della Regione Siciliana art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, artt. 2 e 4; d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater e successive modificazioni e integrazioni.. » 11
- N. 144. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce del 21 febbraio 2008.
- Ambiente (tutela dell') - Regione Puglia - Smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal territorio extraregionale - Limitazione alle sole ipotesi in cui gli impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia siano quelli appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi - Lesione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia (in particolare d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, trasfuso nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) - Violazione del principio della libera circolazione delle cose tra le Regioni.**
- Legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, art. 3, comma 1.
 - Costituzione, artt. 41, 117, comma terzo, e 120. » 14

- N. 145. Ordinanza del Tribunale di Cagliari del 21 dicembre 2007.
Filiazione - Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale in caso di morte del presunto genitore - Legittimazione passiva degli eredi - Riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 21287/2005 - Omessa previsione della possibilità di nominare un curatore speciale quale legittimato passivo dell'azione in caso di premorienza del presunto genitore e dei suoi eredi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del diritto di azione per la tutela di diritti fondamentali attinenti allo *status* e all'identità biologica.
 - Codice civile, art. 276, primo comma.
 - Costituzione, artt. 3 e 24. Pag. 20
- N. 146. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale per i minorenni di Ancona del 24 gennaio 2008.
Reati e pene - Molestia o disturbo alle persone - Procedibilità d'ufficio - Disparità di trattamento rispetto ai delitti di cui agli artt. 582, secondo comma, 594 e 595 cod. pen., lesivi di beni personali suscettibili di provocare reazione nella persona offesa, perseguibili a querela - Parità di trattamento rispetto ai reati previsti dagli artt. 650-661 cod. pen., perseguibili d'ufficio in ragione dell'interesse diffuso e collettivo tutelato - Violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza.
 - Codice penale, art. 660.
 - Costituzione, art. 3..... » 23
- N. 147. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale per i minorenni di Ancona del 24 gennaio 2008.
Reati e pene - Molestia o disturbo alle persone - Procedibilità d'ufficio - Disparità di trattamento rispetto ai delitti di cui agli artt. 582, secondo comma, 594 e 595 cod. pen., lesivi di beni personali suscettibili di provocare reazione alterata nella persona offesa, perseguibili a querela - Parità di trattamento rispetto ai reati previsti dagli artt. 650-661 cod. pen., perseguibili d'ufficio in ragione dell'interesse diffuso e collettivo tutelato - Violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza.
 - Codice penale, art. 660.
 - Costituzione, art. 3..... » 26
- N. 148. Ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzò di Gotto del 4 ottobre 2007.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio di uguaglianza.
 - Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
 - Costituzione, art. 3..... » 28
- N. 149. Ordinanza della Commissione tributaria regionale della Calabria del 4 luglio 2007.
Imposte e tasse - Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Norme della Regione Calabria - Determinazione della misura dell'addizionale dovuta per il consumo di gas metano usato come combustibile per produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica - Contrasto con disposizione di legge statale di interpretazione autentica secondo cui l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas naturale impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas naturale impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica - Denunciata violazione dei criteri costituzionali concernenti il riparto della potestà di imposizione tributaria tra Stato e Regioni - Asserita lesione del principio di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte e del principio di capacità contributiva, con riguardo all'esigenza costituzionalmente prescritta che la norma che imponga un tributo non sia successiva al fatto costituente il presupposto dell'imposizione.
 - Legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8, art. 3-bis.
 - Costituzione, artt. 23, 53, 117 e 119. » 29

N. 150. Ordinanza della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania del 3 maggio 2007.

Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso di credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione per differenti regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili - Sopravvenuta norma di interpretazione autentica - Opzione desumibile da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili - Applicabilità ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta - Divieto di restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate - Denunciata violazione del principio di uguaglianza.

– Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 4.

– Costituzione, art. 3.....

Pag. 31

N. 151. Ordinanza del G.i.p. del tribunale di Forlì del 5 gennaio 2008.

Amnistia ed indulto - Applicazione da parte del giudice dell'esecuzione «senza formalità» - Interpretazione da parte della Corte di cassazione dell'espressione «senza formalità» nel senso che il giudice può procedere «d'ufficio» - Violazione dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa, di terzietà del giudice, di buon andamento della pubblica amministrazione, della finalità rieducativa della pena e di ragionevolezza.

– Codice di procedura penale, artt. 667, comma 4, e 672.

– Costituzione, artt. 3, comma secondo, 24, primo comma, 27, comma terzo, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, comma secondo.....

» 36

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 22

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 aprile 2008
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Pratiche ed attività bionaturali - Descrizione dei compiti assegnati all'operatore di pratiche bio-naturali e delle finalità della sua azione, nonché istituzione del Comitato regionale con compiti nell'ambito degli ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e istituzione di un elenco regionale - Ricorso del Governo - Lamentata individuazione e disciplina di nuove attività professionali attraverso una legge regionale - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2, artt. 2, commi 1, lett. b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Professioni - Norme della Regione Emilia Romagna - Pratiche ed attività bionaturali - Norme funzionalmente e inscindibilmente collegate alle norme specificamente censurate - Ricorso del Governo - Richiesta di estensione della illegittimità costituzionale all'intero testo della legge regionale.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato;

Contro il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 2, indicata «Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri di benessere» pubblicata nel B.U.R. Emilia-Romagna del 19 febbraio 2008, n. 2, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost.

Giusta determinazione 1° aprile 2008 del Consiglio dei ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge regionale Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 2, siccome in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

1) La legge regionale 19 febbraio 2008, n. 2, rubricata «Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere», pubblicata nel B.U.R. Emilia-Romagna 19 febbraio 2008, n. 24, consta di quattordici articoli.

Con l'art. 1 (Finalità) la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, individua quelle attività denominate «pratiche bionaturali».

L'art. 2 (Definizioni) definisce «pratiche ed attività bionaturali» tutte quelle pratiche e tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali pratiche non si prefiggono la cura di specifiche patologie e non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal Servizio sanitario nazionale. Le pratiche bionaturali sono erogate dai soggetti in possesso di adeguata preparazione professionale.

L'art. 3 (Formazione) stabilisce che all'esercizio delle pratiche ed attività bionaturali si accede mediante un percorso di formazione individuato ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e dei successivi provvedimenti attuativi».

L'art. 4 (Comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali) istituisce tale Comitato quale organismo di consulenza della Giunta regionale. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, sentite le specifiche associazioni di settore, propone alla

Giunta regionale, tra le altre cose: la definizione degli ambiti di attività correlati alle pratiche bionaturali e, per ciascuno, le modalità di esercizio del relativo percorso formativo; la definizione dei criteri per l'accreditamento dei percorsi formativi per l'esercizio delle pratiche ed attività bionaturali; i criteri di riconoscimento degli operatori che già svolgono l'attività sul territorio regionale precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

L'art. 5 (Elenco regionale delle pratiche bionaturali) prevede la istituzione dell'elenco regionale delle pratiche bionaturali. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale.

L'art. 6 (Oggetto, finalità ed ambito di applicazione) stabilisce che la presente legge, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 118, primo comma della Costituzione, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato in materia di professioni e di tutela della concorrenza, disciplina l'esercizio delle attività dei Centri benessere, non allocati all'interno di strutture ricettive alberghiere.

L'art. 7 (Definizioni) procede a definire i «centri di benessere», i «trattamenti estetici», i «trattamenti fitness e wellness», i «trattamenti con tecniche bionaturali».

L'art. 8 (Beauty farm) stabilisce che il Centro benessere può assumere la denominazione di «beauty farm» esclusivamente qualora, in possesso dei requisiti igienico-sanitari specifici, sia debitamente autorizzato e si avvalga di medici, con una o più specializzazioni, abilitati.

L'art. 9 (Requisiti soggettivi e professionali per l'apertura e la gestione del centro benessere) specifica che l'esercizio delle attività di cui alla presente legge è riservato a chi è in possesso dei titoli professionali e di studio previsti dalle normative specifiche vigenti e dalla presente legge. Il riconoscimento di titoli professionali e di studio, attestati formativi e certificazioni di competenza, maturati da operatori provenienti da altre regioni italiane o da altri Stati sarà effettuato secondo quanto prevede la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

L'art. 10 (Requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura e la gestione del centro benessere) richiede che sia l'Assessorato alle attività produttive a definire con apposito atto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche minime di tipo strutturale, tecnologico ed organizzativo che devono possedere i Centri benessere per essere autorizzati all'esercizio dell'attività indicate nella legge.

L'art. 11 (Adempimenti amministrativi per l'apertura del centro benessere) stabilisce che l'attività del centro benessere è intrapresa a seguito di dichiarazione d'inizio d'attività inviata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura. Qualora nel centro benessere sia previsto l'esercizio di attività cliniche ambulatoriali, queste non potranno avere inizio se non ad avvenuto conseguimento della relativa specifica autorizzazione sanitaria. Il comune e l'azienda unità sanitaria locale esercitano le opportune attività di vigilanza e controllo.

L'art. 12 (Sanzioni), in caso di violazione delle norme della presente legge, prevede una serie di sanzioni pecuniarie in aggiunta alle sanzioni previste dalle singole leggi che disciplinano le attività esercitate nel centro benessere.

L'art. 13 (Disposizioni transitorie) impone alle strutture esistenti, che utilizzano la denominazione di centro di benessere, di adeguarsi alle disposizioni della presente legge e a presentare apposita dichiarazione d'inizio attività al comune.

L'art. 14 (Norma finanziaria) stabilisce che, ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna farà fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità revisionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale.

A

Deve preliminarmente riferirsi che il Ministero della giustizia (Ufficio legislativo), il Ministero dell'università e della ricerca (Ufficio legislativo), e il Ministero della salute hanno evidenziato gravi profili di illegittimità costituzionale con riferimento alla legge in esame.

Più in particolare, il Ministero dell'università e della ricerca osserva come «la legge regionale in parola sia incostituzionale, poiché attribuendo alla Regione Emilia-Romagna la definizione dell'attività professionale delle pratiche bionaturali e dei relativi percorsi formativi, viola il principio fondamentale della materia delle «professioni» per il quale tale competenza spetta esclusivamente allo Stato. Nel suo articolato parere, il Ministero dell'università e della ricerca puntualizza come «le disposizioni ivi contenute non si limitano a disciplinare la materia della “formazione professionale”, di competenza regionale, ma individuano e disciplinano nuove attività professionali, *sub specie* “pratiche bionaturali” (artt. 1, 2, 3, 4, lettere a, b, c, d, 5, 9)».

«La materia che viene in considerazione — secondo il Ministero dell'università e della ricerca — e quella delle professioni, che l'art. 117, terzo comma, Cost., attribuisce alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni, nella quale spetta allo Stato la definizione dei principi fondamentali della materia, mentre compete alle regioni svolgere tali principi con l'apposita normativa di dettaglio». Inoltre, «secondo un ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale successivo all'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione, tra i principi fondamentali della materia «professioni» v'è quello per il quale spetta solo allo Stato (e non alle regioni) l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici.

A mero titolo esemplificativo, si ricorda quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 153/2006: «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003)». Tale giurisprudenza è stata pienamente recepita dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) che ha provveduto alla ricognizione dei principi fondamentali della materia «professioni».

Il Ministero della giustizia (Ufficio legislativo) tiene a segnalare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 300/2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge Regione Veneto del 6 ottobre 2006, n. 19, concernente analoga materia.

In particolare, la Consulta ha ribadito il principio secondo cui la regolamentazione delle discipline bionaturali, configurando l'individuazione di nuove figure professionali, deve rispettare il principio secondo cui essa è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni solo la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (Corte cost. 153/2006; 57/2007).

Il Ministero della salute, associandosi ai rilievi mossi dal Ministero dell'università e della ricerca, ha segnalato gravi profili di illegittimità costituzionale, in quanto le disposizioni ivi contenute non si limitano a disciplinare la materia della «formazione professionale», di competenza regionale, ma individuano e disciplinano nuove attività professionali, *sub specie*, «pratiche bionaturali». Il Ministero della salute, pertanto, propone espressamente l'impugnativa della predetta legge regionale ai sensi dell'articolo 117, commi tre e quattro (tutela della salute), Cost. e dell'articolo 127, primo comma, Costituzione.

B

Si deduce, quindi, che la legge regionale 19 febbraio 2008, n. 2, rubricata «Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere», condividendosi appieno i rilievi di incostituzionalità sollevati dal Ministero della giustizia (Ufficio legislativo), dal Ministero dell'università e della ricerca (Ufficio legislativo) e dal Ministero della salute, è incostituzionale, per i seguenti motivi:

1) La Legge regionale in esame, che regola l'«esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere», contiene disposizioni che, nel loro impianto complessivo e sostanziale, realizzano l'individuazione di nuove figure professionali, eccedendo in tal modo dai limiti della competenza concorrente attribuita alla regione dall'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di «professioni».

Ricorrono, infatti, i profili di illegittimità costituzionale già rilevati da codesta Corte costituzionale nelle sentenze n. 40/2006, n. 424/2005 e n. 300/2007 con riferimento ad analoghe leggi della Regione Piemonte (l.r. n. 13/2004), della Regione Liguria (l.r. n. 18/2004 e n. 16/2006) e della Regione Veneto (l.r. n. 16/2006).

In particolare la valenza istitutiva di nuove figure professionali, censurabile sotto il profilo costituzionale, si desume (come evidenziato anche dalla citata sentenza n. 300/2007) dalle seguenti previsioni:

1) dall'art. 2, comma 1, lett. b), e dall'art. 7, comma 4, che descrivono i compiti assegnati all'operatore di pratiche bio-naturali, il quale, praticando «tecniche naturali e bioenergetiche» «promuove il benessere e il mantenimento in salute della persona», nonché dall'art. 2, comma 2, che definisce le caratteristiche cui deve essere finalizzata l'azione dell'operatore di pratiche bio-naturali, affermando che deve operare «per il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche attraverso la stimolazione delle risorse vitali della persona»;

2) dall'art. 4, comma 1, che istituisce il Comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attività bio-naturali, cui compete la definizione «degli ambiti di attività correlate alle pratiche bionaturali e, per ciascuno, le modalità di esercizio del relativo percorso formativo»; la definizione dei criteri utili per la creazione «dell'elenco regionale delle

pratiche ed attività bionaturali»; la determinazione dei «criteri di riconoscimento degli operatori che già svolgono l'attività sul territorio regionale precedentemente all'entrata in vigore della legge»,

3) dall'art. 5, che prevede l'istituzione di un elenco regionale delle pratiche bio-naturali ove possono iscriversi, sulla base del verificato possesso di specifici requisiti attestanti una determinata qualificazione professionale, gli operatori nelle pratiche bio-naturali.

II) Così disponendo, alla stregua di quanto più volte affermato da codesta Corte costituzionale in materia di professioni (cfr. sentt. nn. 353/2003, 319, 355, 405 e 424/2005, nonché 40 e 153/2006), le suddette previsioni si pongono in contrasto con il principio fondamentale secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abitanti, così come l'istituzione di nuovi albi, ordini o registri, sono attività riservate allo Stato, residuando alle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà territoriale (tale giurisprudenza è stata, peraltro, recepita nel d.lgs. n. 30/2006 che ha provveduto alla ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni).

III) A ciò si aggiunga che non vale a superare la presunta illegittimità della legge in esame il fatto che in essa venga esplicitamente specificato (all'art. 1, comma 1) che le discipline bio-naturali non sono riconducibili alle «attività di cura e riabilitazione della salute fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario nazionale» e che l'operatore in tali discipline non esegue tali prestazioni «con finalità sanitarie, di cura e riabilitazione da patologie».

La legge infatti utilizza espressioni così ampie, come ad esempio miglioramento della qualità della vita conseguibile anche mediante la stimolazione di risorse vitali» (art. 2, comma 1, lett. b), ovvero mediante l'utilizzo di «tecniche naturali e bioenergetiche» (art. 7, comma 4), che rischiano di far ricadere nel proprio ambito attività curative per le quali non sussiste alcuna evidenza scientifica né alcun riscontro pratico tratto dall'esperienza, che garantiscano la loro efficacia e la loro non lesività per la salute, con conseguenze pratiche difficilmente prevedibili e certo non conciliabili con la necessità che pratiche curative siano svolte da soggetti titolati.

Si tratta di vere e proprie norme in bianco, suscettibili di applicazioni e interpretazioni estensive, non ammissibili in una materia delicata come quella della salute dell'individuo, per la quale il principio di prevenzione non può essere ignorato

IV) Per completezza espositiva, va segnalato che l'art. 1, comma 2, della recente legge n. 43/2006, sancisce la competenza delle regioni ad individuare e formare profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie. Si ritiene tuttavia, che gli operatori in discipline bio-naturali non possano rientrare nella previsione di cui all'art. 1 della legge sopra citata, in quanto gli operatori di cui alla legge in esame non si limiterebbero a corre in essere attività di carattere ausiliario rispetto a quelle dei professionisti sanitari, ma praticerebbero, direttamente e con una certa autonomia, attività di carattere curativo aventi a che fare con la tutela della salute. In tal senso, del resto, si è espressa anche codesta Corte costituzionale con la citata sentenza n. 300/2007, secondo la quale gli operatori di interesse sanitario svolgono attività aventi carattere «servente», e di livello inferiore, rispetto a quelle pertinenti alle professioni sanitarie e questo carattere («servente») non è invece ravvisabile nell'attività dell'operatore delle discipline bionaturali del benessere.

V) Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente censurate, tale che senza queste ultime, le medesime restano prive di autonoma portata normativa, si ritiene che l'illegittimità costituzionale debba estendersi, di conseguenza, all'intero testo della legge regionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge 19 febbraio 2008, n. 2 (art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2; art. 4, comma 1; art. 5; art. 7, comma 4 nonché tutti gli altri restanti articoli in quanto ai precedenti funzionalmente ed inscindibilmente collegati) della Regione Emilia-Romagna violazione dell'art. 117, terzo comma, Costituzione.

Col presente ricorso notificato, saranno depositati estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 e copia della legge regionale Emilia-Romagna impugnata.

Roma, addì 12 aprile 2008

L'avvocato dello Stato: Giovanni Pietro DE FIGUEIREDO

N. 7

*Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 24 aprile 2008
(della Regione Siciliana)*

Finanza regionale - Imposte e tasse - Nota del Ministero dei trasporti, Dip. trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, 14 febbraio 2008, n. 0014656 - Dip. 4 - Rivendicazione da parte dell'Amministrazione statale delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero, da soggetti terzi riconosciuti e autorizzati dal competente Assessorato regionale - Prospettazione dell'interruzione dei collegamenti, in caso di disaccordo - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione in materia tributaria, della competenza concorrente in materia di comunicazioni e trasporti di interesse regionale - Richiesta di riconoscere la pretesa del Ministero come lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione e conseguentemente annullare l'atto impugnato.

- Nota del Ministero dei trasporti, Dip. trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, 14 febbraio 2008, n. 0014656 - Dip. 4.
- Statuto della Regione Siciliana art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, artt. 2 e 4; d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater e successive modificazioni e integrazioni.

Ricorso della Regione Siciliana, in persona del presidente ff. *pro tempore* on.le Vincenzo Lenza, autorizzato a proporre il presente ricorso con delibera della giunta regionale n. 126 del 17 aprile 2008, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dagli avv. Paolo Chiapparrone e Marina Valli, dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della regione, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso l'ufficio della Regione Siciliana, via Marghera n. 36;

Contro il Ministero dei trasporti in persona del Ministro *pro tempore* domiciliato per la carica in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1 e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto fra la Regione Siciliana e lo Stato per effetto della nota del Ministero dei trasporti, Dip. trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, 14 febbraio 2008, n. 0014656 - Dip. 4, con la quale detta Amministrazione statale rivendica a sé le entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero, da soggetti «terzi» (agli uffici pubblici) quali imprese di revisione o studi di consulenza pur se riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni, prospettando, in caso di disaccordo, l'interruzione dei collegamenti.

F A T T O

L'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni ha realizzato nell'ambito di un programma di informatizzazione degli uffici della Sicilia, iniziative volte a semplificare e migliorare le procedure di pagamento ed accertamento delle entrate dei diritti di motorizzazione mediante la «smaterializzazione» dei bollettini di conto corrente postale; tali «diritti» sono incamerati dalla regione su appositi capitoli di entrata mediante (*cf.* decreto Assessorato del bilancio e delle finanze 8 febbraio 2008 recante la ripartizione in capitoli delle unità revisionali di base del bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 2008 — su G.U.R.S. 29 febbraio 2008, n. 10 — ai capitoli nn. 1983 e 1984 dello Stato di previsione delle entrate dell'Assessorato regionale, rubrica Dipartimento trasporti, titolo I, entrate correnti).

Anche il Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri ha avviato un analogo percorso di informatizzazione del sistema di pagamento stipulando una convenzione in esclusiva con Poste Italiane S.p.A., convenzione alla quale la regione non ha aderito.

A settembre ed a novembre del 2007 l'Amministrazione regionale ha invitato il Ministero a fornire il programma applicativo per la connessione al sistema info-telematico nazionale di quello regionale. Senonché a seguito dell'invio della nota 8 febbraio 2008, n. 320, con cui l'Amministrazione regionale ha richiesto l'accertamento delle entrate riscosse nel territorio della Regione, il Ministero, con nota 14 febbraio 2008, n. 0014656, ha comunicato di ritenere spettanti allo Stato quelle relative alle operazioni effettuate in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero, da soggetti «terzi» (agli uffici pubblici) quali imprese di revisione o studi di consulenza pur se riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'Amministrazione regionale, prospettando in caso di disaccordo l'interruzione dei collegamenti.

Per meglio chiarire i termini del contendere, mentre attualmente gli utenti versano i diritti con c/c postale o versamento telematico al Banco di Sicilia su capitoli della regione il Ministero minaccia di interrompere il servizio ove detti versamenti non vengano effettuati sul conto corrente postale intestato al Ministero stesso.

Va osservato, inoltre, che la pretesa statale riguarda (*cf.* in particolare la nota ministeriale 9 giugno 2004, n. 550 e la più recente 14 febbraio 2008, n. 14656) la titolarità dei corrispettivi relativi a operazioni svolte da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, senza distinguere fra imposte e diritti.

Il Ministero, sostiene che ai sensi dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1967, n. 14 «in materia di veicoli a motori e della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nella tabelle da 1 a 6 annesse al presente decreto, comprensivi delle spese per moduli di domanda e stampati, nonché di ogni altra spesa e prestazione relative alle operazioni richieste». Il successivo art. 3 dispone che detti diritti, unitamente alle imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti, sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. L'art. 4, comma 171 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha previsto un processo di semplificazione delle procedure e adempimenti di competenza del Ministero attraverso una gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale a qualsiasi titolo dovuti, processo da attuarsi mediante convenzione con Poste Italiane S.p.A. e attraverso la realizzazione, gestione e sviluppo di infrastrutture tecnologiche, procedure applicative e informazione dell'utenza. Nel maggio 2004 la convenzione è stata conclusa ed approvata e i bollettini vengono corrisposti in tutto il territorio con modalità telematica.

Per quanto riguarda, in particolare, la Regione Siciliana l'Amministrazione statale ritiene che le norme di attuazione dello Statuto (*v.* art. 2-*bis* del decreto legislativo n. 296/2000) prevedono che per assicurare il più efficace coordinamento tra le attività dell'Amministrazione statale e di quella regionale in ordine alle funzioni trasferite di cui al comma 2 del precedente art. 1 dello stesso decreto legislativo, ed allo scopo di conseguire l'uniforme attuazione sul territorio dell'attività relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, «è costituito presso la regione siciliana un comitato di coordinamento composto da due funzionari designati dal presidente della regione e da un esperto della materia, che funge da presidente, designato di comune accordo dal Ministro e dal presidente della regione».

L'art. 2-*ter* prevede poi che al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto attiene le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici periferici trasferiti alla regione utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero e i protocolli di trasmissione compatibili con lo stesso.

L'art. 2-*quater* dispone che la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione per le spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 2, venga effettuata di intesa tra il Governo e la regione, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici regionali e che affluiscono direttamente agli uffici trasferiti.

Da tale complesso di disposizioni il Ministero ricava:

a) che il contesto di riferimento normativo sia riconducibile a materia attinente alla sicurezza e regolarità della circolazione stradale di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

b) che i corrispettivi relativi alle operazioni svolte da soggetti diversi dagli uffici periferici trasferiti alla Regione Siciliana e cioè dai cosiddetti sportelli telematici dell'automobilista e dai centri di revisione, in quanto effettuate nell'ambito di un'attività di impresa grazie al collegamento telematico col CED del Ministero e che con quest'ultimo interagiscono per ottenere gli elementi e i dati necessari per l'emissione dei documenti di circolazione, svolgano «attività a tutti gli effetti assimilabili a quelle esercitate presso gli uffici provinciali della motorizzazione passati alle dipendenze della regione nell'ambito del territorio siciliano».

Contraddittoriamente, pur avendo dato atto dell'assimilazione delle attività effettuate dai soggetti privati a quelle svolte dagli uffici pubblici, il Ministero conclude che alla regione competono tutti i proventi derivanti dalle operazioni svolte soltanto dagli uffici.

Sul punto l'Amministrazione statale ritiene che la metodologia che consente alle officine di revisione autorizzate di connettersi per via telematica al «Portale dell'automobilista» via internet a banda larga ed ottenere il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione prevede la preventiva immissione dei dati identificativi del bollettino postale di pagamento.

Il Ministero viene identificato come il soggetto erogatore del servizio che pertanto, in mancanza dell'immissione dei dati identificativi del bollettino di versamento postale (sul conto corrente intestato al Ministero), non potrebbe rilasciare l'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli revisionati in Sicilia ove i diritti relativi continuano ad essere invece versati alla regione tramite il cassiere Banco di Sicilia.

L'Amministrazione dello Stato conclude affermando che per le operazioni effettuate in Sicilia non dagli uffici periferici della motorizzazione ma dai centri privati (STA, centri di revisione) i diritti spettano al Ministero e che in mancanza di versamento allo stesso dei diritti inerenti alle suddette operazioni si vedrà costretta a «interrompere i collegamenti telematici verso tutti i soggetti privati sopra citati».

M O T I V I

I) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 dello statuto; artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.*

Le entrate oggetto del contendere comprendono imposte e diritti e per le prime non può essere messa in discussione la spettanza alla regione rientrando le stesse fra le «imposte proprie» di cui all'art. 36 dello Statuto e come specificate dalle relative norme di attuazione e in particolare dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, per il quale «spettano alla regione ... tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette e indirette ...». Fra queste (art. 4 successivo) devono includersi anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della regione. Ora è indubitabile che per tutte le operazioni effettuate in Sicilia, dette imposte competano alla regione. È pacifico che le imposte di bollo riscosse in Sicilia sono entrate regionali e non si vede per quale motivo dovrebbero trovare eccezione quelle relative alle operazioni in questione e di cui all'art. 3 della legge 16 febbraio 1967, n. 14.

II) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 e successive modificazioni ed integrazioni.*

La pretesa ministeriale sui «diritti» viola, sotto altro aspetto anche le norme di attuazione in materia di comunicazione e trasporti (d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 modificato e integrato con d.P.R. 6 agosto 1981, n. 458 ed, in ultimo, con d.lgs. 11 settembre 2000, n. 296).

La regione, ai sensi dell'art. 17, lett. a) dello Statuto ha una competenza legislativa concorrente in materia di trasporti di interesse regionale, esercitata «al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione». Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il presidente e gli assessori regionali svolgono nella regione anche funzioni amministrative proprie nelle materie di cui agli artt. 14, 15 e 17 e secondo le direttive del Governo nelle altre materie non comprese nei predetti articoli.

Orbene, nell'ambito delle norme di attuazione in materia di trasporti l'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 1113/1953 e sue successive modifiche ed integrazioni (d.P.R. n. 485/1981 e d.lgs. n. 296/2000) ha attribuito alla regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato «nelle materie concernenti le comunicazioni ed i trasporti regionali»; il comma 2 ha attribuito alla regione, nell'ambito del proprio territorio, l'esercizio di tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione.

L'art. 2 delle citate norme di attuazione, per l'esercizio del trasferimento delle funzioni di cui al precedente articolo ha previsto il passaggio alle dipendenze della regione degli uffici periferici del ministero dei trasporti (salvo i centri prova dei veicoli a motore e dispositivi di cui alla legge 10 dicembre 1986, n. 870). L'art. 2-quater ha poi previsto il sistema di determinazione dei rimborsi spettanti alla regione per l'esercizio delle spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni (quelle di cui al su richiamato art. 1, comma 2), spese dalle quali vanno sottratti i «proventi» direttamente percepiti dagli uffici trasferiti e che affluiscono alla regione.

L'introduzione a livello nazionale (d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358) dello sportello telematico dell'automobilista in regime di contestualità, ha comportato che imposte e diritti relativi alle operazioni di motorizzazione espletabili mediante procedura S.T.A. ed indicati nella circolare ministeriale 6 maggio 2003, n. 1670/M360 vengano dagli operatori privati, autorizzati ad avvalersi del servizio, direttamente versati allo Stato e non più agli uffici periferici regionali e per essi, all'istituto cassiere.

A tale nuovo sistema il Ministero pretende far conseguire l'attribuzione allo Stato di tale gettito che perviene alla regione in forza delle su indicate norme di attuazione.

Affermazione ardita quanto gratuita.

In primo luogo la legge istitutiva dello sportello unico non avrebbe mai potuto modificare le norme statutarie e quelle di attuazione che attribuiscono alla regione tutti i diritti spettanti per le operazioni svolte dagli uffici di motorizzazione trasferiti, operazioni alle quali lo stesso Ministero assimila quelle svolte dai centri privati autorizzati.

A diverso avviso non può condurre l'art. 2-quater delle norme di attuazione che disciplina il rimborso delle spese sostenute dalla regione per le funzioni *de quibus* e che prevede l'afflusso diretto alle casse regionali delle sole entrate direttamente percepite dagli uffici trasferiti. Tale disposizione non riserva allo Stato le entrate in questione configurandole come un «acconto» del rimborso dovuto alla regione ma al contrario sancisce la loro spettanza alla regione stabilendo unicamente che vadano computate al fine di determinare l'entità del rimborso. Ed anzi, la tesi ministeriale condurrebbe per assurdo ad una necessaria verifica del contributo statale di cui all'art. 2-quater del d.P.R. n. 1113/1953 e m. e i., contributo che andrebbe integrato di un importo equivalente alle risorse così sottratte agli uffici regionali dall'istituzione del nuovo servizio telematico centralizzato. Ed a sgombrare il campo da ogni possibile equivoco va considerato che, come precisato da codesto Dipartimento con nota dirigenziale 14 marzo 2008, n. 650, se è vero che il

soggetto che effettua la digitazione dell'operazione non è un dipendente degli uffici della motorizzazione della Sicilia, il Ministero trascura che rimangono in capo ai suddetti uffici tutte le attività consequenziali, previste dalla legge, quali (a solo titolo esemplificativo):

l'acquisizione, i controlli e la successiva archiviazione della documentazione inerenti la singola operazione di revisione effettuata dalle imprese di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.; i controlli sulle revisioni effettuate da tali imprese, sia tecnici che amministrativi; la gestione delle richieste di documentazione e di verifica avanzate dagli organi di polizia, l'archiviazione e la tenuta degli archivi, ecc.;

per quel che riguarda lo Sportello Telematico dell'Automobilista, i controlli previsti dal medesimo d.P.R., la vigilanza ed i controlli di cui alla circolare 85582 del 18 settembre 2007 d.t.t., tutte le attività riguardanti le verifiche amministrative, quelle incrociate con il P.R.A., Pubblico Registro Automobilistico, con gli organi di polizia, ecc., ivi compresa l'archiviazione e la custodia almeno decennale dei fascicoli.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale, accogliere il presente ricorso e ritenendo che la pretesa del Ministero di attribuire a sè imposte e diritti relativi alle operazioni richieste dai privati al portale dell'automobilista è lesiva delle attribuzioni costituzionali della regione sotto il profilo della violazione dell'art. 36 dello statuto; degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e degli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 e successive m. i. e conseguentemente pronunciare l'annullamento dell'atto qui impugnato.

Si depositano:

1) *delibera della Giunta regionale n. 126/2008, di autorizzazione a ricorrere;*

2) *nota (impugnata) del Ministero dei trasporti, Dip. Trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, 14 febbraio 2008, n. 0014656 - Dip.;*

3) *nota dell'Assessorato regionale 20 settembre 2007;*

4) *nota dell'Assessorato regionale 15 novembre 2007, n. 2733.*

Palermo, addì 17 aprile 2008

Avv. PAOLO CHIAPPARRONE - Avv. Marina VALLI

08C0340

N. 144

Ordinanza del 21 febbraio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da Vergine s.r.l. ed altri contro Regione Puglia ed altri

Ambiente (tutela dell') - Regione Puglia - Smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal territorio extraregionale - Limitazione alle sole ipotesi in cui gli impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia siano quelli appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi - Lesione del principio di libertà d'iniziativa economica privata - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia (in particolare d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, trasfuso nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) - Violazione del principio della libera circolazione delle cose tra le Regioni.

- Legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 41, 117, comma terzo, e 120.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1710/2007 proposto dalla Vergine s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Paolo Cervo, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Quinto, Bice Annalisa Pasqualone e Luigi Quinto, come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio degli stessi in Lecce, via Garibaldi n. 43, elettivamente domiciliata;

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente in carica *pro tempore*, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio e presupposta delibera di G.R., dall'avv. Andrea Abbamonte, elettivamente domiciliata in Lecce, via Zanardelli n. 60, presso lo studio dell'avv. Federico Massa; la Provincia di Taranto, in persona del Presidente in carica *pro tempore*, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. Cesare Semeraro, legalmente domiciliata in Lecce, presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale; con l'intervento *ad adiuvandum* della Biosud s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Giampiero Perniola, della Ecocapitanata s.r.l, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Antonino Leonardo e della Serveco s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Piero Vito Chirulli, rappresentante e difese, in virtù di mandato a margine dell'atto di intervento, dagli avv. Luigi e Pietro Quinto, presso lo studio degli stessi in Lecce, via Garibaldi n. 43, elettivamente domiciliati; e con intervento *ad opponendum* dei comuni di Faggiano, Fraggagnano, Lizzano e Monteparano, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine dell'atto di intervento e presupposte delibere di autorizzazione, dall'avv. Antonio Lupo, elettivamente domiciliati in Lecce, piazza Mazzini n. 72, presso lo studio dell'avv. Roberto G. Marra; del Comitato vigiliamo per la discarica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, prof. Antonia Ragusa, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di intervento e presupposta delibera di Assemblea, dall'avv. Antonio Lupo, elettivamente domiciliato in Lecce, piazza Mazzini n. 72, presso lo studio dell'avv. Roberto G. Marra; per l'annullamento della nota 7 novembre 2007 prot. n. 51103, con la quale il Settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto ha vietato lo smaltimento nella discarica di proprietà della ricorrente dei «rifiuti speciali provenienti anche dalle Regioni Lazio, Toscana e Umbria», nonché di ogni atto presupposto, connesso o comunque collegato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione della Regione Puglia e della Provincia di Taranto;

Visto l'intervento *ad adiuvandum* della Biosud s.r.l., della Ecocapitanata s.r.l. e della Serveco s.r.l.;

Visto l'intervento *ad opponendum* dei Comuni di Faggiano, Fraggagnano, Lizzano e Monteparano e del Comitato vigiliamo per la discarica;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 23 gennaio 2008 la relazione del consigliere dott. Luigi Viola e uditi altresì, gli avv. Pietro Quinto, Bice Annalisa Pasqualone e Luigi Quinto per la ricorrente, l'avv. Cantobelli in sostituzione dell'avv. Andrea Abbamonte per la Regione Puglia, gli avv. Pietro e Luigi Quinto per le intervenienti *ad adiuvandum* e l'avv. Antonio Lupo per gli intervenienti *ad opponendum*;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

La ricorrente è proprietaria di un'area nel territorio del Comune di Taranto che si estende tra le località Mennole e Palombara ove ha sede una discarica di rifiuti speciali non pericolosi autorizzata con delibera n. 403/2000 di Giunta provinciale e decreto commissariale n. 265/2001.

In data 31 ottobre 2007, il Consiglio regionale pugliese approvava la legge regionale di iniziativa popolare n. 29 recante la «disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella regione Puglia»; in particolare, la nuova legge regionale è caratterizzata da una disciplina limitativa che legittima lo smaltimento sul territorio regionale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti fuori dalla regione, solo nell'ipotesi in cui gli impianti di smaltimento «siti nella Regione Puglia siano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali» (art. 3, comma 1, l.r. n. 29 del 2007), prevedendo, a questo proposito, un complesso sistema di controlli (che ruota intorno ad una serie di certificazioni delle autorità extraregionali, sostituibili da autocertificazioni, in ordine al rispetto della condizione di «viciniorità» indispensabile per lo smaltimento dei rifiuti sul territorio regionale).

Con nota 31 ottobre 2007, la ricorrente chiedeva al Settore ecologia ed ambiente della Provincia di Taranto se lo smaltimento di «rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori regione, ed in particolare dalle Regioni Lazio, Toscana e Umbria» potesse ritenersi ancora consentito dalla nuova disciplina limitativa prevista dalla legge regionale n. 29 del 2007.

Con nota 7 novembre 2007 prot. n. 51103, il Settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto vietava lo smaltimento nella discarica di proprietà della ricorrente dei rifiuti speciali provenienti dalle Regioni Lazio, Toscana e Umbria, sulla base della seguente motivazione: «si comunica che è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 157 del 2 novembre 2007 la l.r. n. 29 del 31 ottobre 2007 “Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia che transitano nel territorio regionale e sono destinati ad impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia”. In forma della predetta legge è vietato lo smaltimento in Puglia dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da altre regioni se non accompagnati da una certificazione attestante l’inesistenza o l’ineroperatività di impianti più vicini al luogo di produzione del medesimo rifiuto. Pertanto è conseguentemente vietato il conferimento in Puglia di rifiuti speciali provenienti anche dalle Regioni Lazio, Toscana e Umbria».

Il provvedimento del Settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto era impugnato dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione art. 182, comma 3, lett. b) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, illegittimità costituzionale della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 29, per violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, lett. s), 120, 41, 32 e 3 della Costituzione, eccesso di potere legislativo per irrazionalità.

Si costituivano in giudizio la Provincia di Taranto e la Regione Puglia, controdeducendo sul merito del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 21 novembre 2007, la sezione accoglieva, con l’ordinanza n. 1137/07, l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, sospendendo «il divieto di conferimento nella discarica dei rifiuti speciali provenienti da Lazio, Toscana e Umbria» e fissava udienza per la discussione del ricorso al 23 gennaio 2008.

In data 28 novembre 2008, la Biosud s.r.l., la Ecocapitanata s.r.l. e la Serveco s.r.l., società operanti nel settore, sia come autotrasportatori che come titolari di impianti di smaltimento di rifiuti speciali nella Regione Puglia, depositavano atto di intervento *ad adiuvandum* regolarmente notificato ed instavano per l’accoglimento del ricorso.

In data 2 gennaio 2008, interveniva in giudizio *ad opponendum* il Comitato vigiliamo per la discarica, promotore della legge regionale di iniziativa popolare n. 29 del 2007, in data 9 gennaio 2008, intervenivano altresì in giudizio *ad opponendum* i Comuni di Faggiano, Fragagnano, Lizzano e Monteparano (enti esponenziali di comunità che «subiscono da anni il pesante, pericoloso e incessante traffico di autocarri che trasportano ingentissime quantità di rifiuti, passando all’interno dei rispettivi centri abitati»), tutti gli intervenienti *ad opponendum* concludevano per il rigetto del ricorso, tramite declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente ed eventuale rimessione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’art. 234 del Trattato, della conformità alla direttiva 2006/12/CE e al Regolamento CE n. 1013/2006 della l.r. Puglia n. 29 del 2007.

Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2008 il ricorso passava quindi in decisione.

D I R I T T O

1. — In via preliminare, la sezione deve rilevare come la decisione del ricorso non possa prescindere dalla questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 120 e, 41 della Costituzione, della legge regionale Puglia 31 ottobre 2007, n. 29 («Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia»).

In particolare, per quello che riguarda il profilo della rilevanza della questione di costituzionalità, è sufficiente rilevare come il t.a.r. sia chiamato alla pronunciarsi sulla nota-provvedimento 7 novembre 2007 prot. n. 51103 del Settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto, impugnato dalla ricorrente, che ha vietato lo smaltimento, nella discarica sita in Taranto dei rifiuti speciali provenienti dalle Regioni Lazio, Toscana e Umbria, sulla base dell’unica circostanza giustificativa costituita dalla normativa sopravvenuta costituita dalla l.r. Puglia 31 ottobre 2007, n. 29; non possono, quindi, sussistere dubbi in ordine al carattere provvedimentale del provvedimento impugnato (che, oltre a provenire dall’organo fornito di competenza in materia, reca un contenuto dispositivo individuabile proprio nella valutazione, in concreto, dell’impossibilità di smaltire nella discarica in questione i rifiuti provenienti da tre regioni italiane ben individuate) e dallo stretto collegamento esistente tra la nuova disciplina regionale dello smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, e l’emanazione dell’atto impugnato (contrariamente a quanto rilevato dalla difesa della Regione Puglia, deve, infatti, rilevarsi come il contenuto normativo della

nuova disciplina regionale renda sostanzialmente impossibile lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle Regioni italiane non confinanti con la Regione Puglia, come nel caso di Lazio, Toscana e Umbria e come, quindi, il provvedimento impugnato costituisca piena applicazione della nuova legge regionale e non si ponga in contrasto con la stessa).

2. — Sostanzialmente irrilevante è poi, ai fini della problematica della costituzionalità delle previsioni della legge regionale n. 29 del 2007, il riferimento al diritto comunitario ampiamente sviluppato dalla difesa degli interventori *ad opponendum*.

In particolare, l'art. 7, comma 4 della dir. 5 aprile 2006 n. 2006/12/CE («gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri») ed in generale, l'intera sistematica del provvedimento si limitano semplicemente a legittimare la potestà degli Stati membri di limitare il movimento dei rifiuti, senza prevedere prescrizioni dal contenuto preciso ed autoapplicativo che possano trovare applicazione nel caso concreto.

Il reg. CE 14 giugno 2006 n. 1013/2006 (regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alle spedizioni dei rifiuti) contiene poi una serie di prescrizioni tese a regolamentare le spedizioni di rifiuti (soprattutto, provenienti da Stati siti al di fuori dell'Unione europea), ma non vieta in linea di principio la movimentazione degli stessi; soprattutto il regolamento non contiene disposizioni che possano direttamente essere applicate alla fattispecie in decisione.

La problematica deve quindi essere decisa sulla base del diritto interno.

3. — Per quello che riguarda la questione di costituzionalità della l.r. Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, la sezione deve rilevare come, negli ultimi anni, la Corte costituzionale abbia seguito una linea ricostruttiva (Corte cost. 14 luglio 2000, n. 281; 19 ottobre 2001, n. 335; 4 dicembre 2002, n. 505; 21 aprile 2005, n. 161; 26 gennaio 2007, n. 12) che porta a concludere per la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità ampiamente sviluppata, sotto tutti i profili, dalle articolate censure che sorreggono il ricorso.

In particolare, la Corte costituzionale ha affrontato la problematica in una sentenza (Corte cost. 19 ottobre 2001 n. 335) resa in fattispecie (rifiuti speciali non pericolosi) assolutamente identica a quella oggi in decisione; in quella sede, è stata ribadita la necessità di scrutinare la questione di costituzionalità delle leggi che vietano lo smaltimento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale, sulla base della sistematica complessiva del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi trasfuso nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) che «disciplina la “gestione dei rifiuti” mediante disposizioni che si autoqualificano principi fondamentali della legislazione statale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nonché “norme di riforma economico-sociale” nei confronti delle regioni a statuto speciale» (Corte cost. 19 ottobre 2001, n. 335).

L'esame del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152) evidenzia chiaramente un contesto complessivo, fondato su una «duplice soluzione»: «la giurisprudenza costituzionale si è occupata più volte del problema, posto dalla legislazione regionale, relativo al divieto di smaltimento in ambito regionale di rifiuti di provenienza extraregionale, pervenendo sostanzialmente ad una duplice soluzione in relazione alla tipologia dei rifiuti in questione. Da un lato, infatti, si è statuito, proprio in riferimento alle stesse norme regionali in esame, che alla luce del principio dell'autosufficienza — stabilito espressamente dall'art. 5, comma 3, lettera a), del decreto n. 22 del 1997 — il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è pienamente applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi nonché ai rifiuti speciali assimilabili (sentenza n. 196 del 1998); dall'altro lato, si è invece statuito che il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere per quelli “pericolosi” — comprensivi quindi anche, secondo la disciplina introdotta dal decreto n. 22 del 1997, di quelli che la previgente normativa del d.P.R. n. 915 del 1982 definiva “tossici e nocivi” — i quali necessitano di processi di smaltimento appropriati e specializzati (sentenza n. 281 del 2000).

È pertanto nell'ambito di questa duplice soluzione giurisprudenziale che va inquadrata la questione in esame che riguarda i rifiuti “speciali” non pericolosi, antecedentemente definiti “non tossici e non nocivi”, per i quali occorre dunque verificare se valga o meno il criterio prioritario della autosufficienza nello smaltimento, tenendo conto che la disciplina legislativa dei conferimenti nelle discariche prende in considerazione sia il luogo di produzione sia le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti. Ed invero il criterio del luogo d'origine, valutato insieme con l'assenza di elementi di pericolosità, è stato seguito nei confronti dei rifiuti urbani non pericolosi, rispetto ai quali “l'ambito territoriale ottimale per lo smaltimento” è considerato “logicamente limitato e predeterminabile in relazione ai luoghi di produzione”, stabilendo, infatti, l'art. 23 del decreto n. 22 che esso coincida di regola con il territorio provinciale, in modo da garantire al suo interno l'autosufficienza dello smaltimento (sentenza n. 281 del 2000). Invece il criterio della pericolosità è stato ritenuto prevalente rispetto a quello del luogo di produzione in riferimento ai rifiuti che si definiscono appunto “pericolosi”, giacché per il loro smaltimento, date le loro caratteristiche, appare prioritaria, alla luce del principio desumibile dall'art. 5, comma 3, lettere b) e c), del decreto n. 22, l'esigenza di impianti appropriati e specializzati e di tecnologie idonee; esigenza che contrasta con una rigida predeterminazione di ambiti territoriali ottimali e con la connessa previsione di autosufficienza locale nello smaltimento» (Corte cost. 19 ottobre 2001, n. 335).

Del resto, la costruzione della Corte costituzionale affonda le proprie radici nella stessa definizione normativa di rifiuti speciali (art. 7 del d.lgs. 22 del 1997; oggi art. 184 del d.lgs. 152 del 2006) che opera un riferimento «ad una variegata tipologia comprensiva, prescindendo dalle caratteristiche di eventuale pericolosità, di ben dieci (oggi dodici) categorie di rifiuti di diversa origine. La loro produzione è generalmente connessa ad attività lavorative: di tipo agricolo, edilizio, industriale, artigianale, commerciale, sanitario e così via, sicché la loro localizzazione normalmente non è distribuita in modo omogeneo sul territorio e comunque non è facilmente predeterminabile, così come non è facilmente prevedibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire. Va inoltre considerata, in relazione a questa tipologia di rifiuti che presentano caratteristiche così diverse tra di loro, la necessità che siano utilizzati impianti di smaltimento appropriati o addirittura, per qualcuna delle categorie indicate, come ad esempio i rifiuti sanitari o i veicoli a motore, impianti “specializzati”, secondo quanto appunto prevede l’art. 5, comma 3, lettera *b*), del decreto n. 22 del 1997, che, sul punto, oltre tutto, conferma l’impianto del precedente d.P.R. n. 915 del 1982. Risulta dunque evidente la ragione per cui anche per i rifiuti “speciali”, al pari di quelli pericolosi, il legislatore statale non predetermina un ambito territoriale ottimale, che valga a garantire l’obiettivo specifico dell’autosufficienza nello smaltimento, fissato in modo espresso dall’art. 5, comma 3, lettera *a*), del decreto n. 22 per i soli rifiuti urbani non pericolosi» (Corte cost. 19 ottobre 2001, n. 335).

Dalla ricostruzione sistematica sopra richiamata, la Corte costituzionale desume l’incostituzionalità, per violazione delle limitazioni derivanti dalla legislazione statale in materia di rifiuti (che come già rilevato, sono espressamente qualificate principi fondamentali della legislazione statale, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, nonché norme di riforma economico-sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale; art. 1, commi 2 e 3, d.lgs. 22 del 1997) e, comunque, della previsione dell’art. 120 della Costituzione, delle leggi regionali che vengano ad imporre il divieto di smaltimento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale: «in questa ottica appare quindi incongruo il divieto di conferimento nelle discariche regionali, imposto dalle norme censurate, di rifiuti speciali provenienti da altre regioni, in quanto tale divieto non solo può pregiudicare il conseguimento della finalità di consentire lo smaltimento di tali rifiuti “in uno degli impianti appropriati più vicini” (art. 5, comma 3, lettera *b* del decreto n. 22 del 1997), ma introduce addirittura, in contrasto con l’art. 120 della Costituzione, un ostacolo alla libera circolazione di cose tra le regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario o ambientale (*cf.* sentenze n. 207 del 2001, n. 362 del 1998 e n. 264 del 1996)» (Corte cost. 19 ottobre 2001, n. 335).

La rilevanza economica dell’attività di smaltimento dei rifiuti (che, anche ai sensi del diritto comunitario, rimane comunque «un “prodotto”, in quanto tale fruente, in via di principio e salvo specifiche eccezioni, della generale libertà di circolazione delle merci); Corte cost. 19 ottobre 2001, n. 335) permette poi di ravvisare la violazione aggiuntiva anche della previsione dell’art. 41 della Costituzione, relativo alla libertà dell’iniziativa economica che sarebbe ingiustificatamente compressa, sia con riferimento alla posizione dei gestori degli impianti di smaltimento (che sarebbero penalizzati dalla creazione ingiustificata di ostacoli alla libera circolazione delle merci tra le regioni), sia dei produttori di rifiuti (che, in un settore in cui non è possibile o è assai difficile la programmazione della quantità di rifiuti da smaltire, sarebbero soggetti ad un sistema di vincoli nella circolazione dei rifiuti non sorretto da una corretta pianificazione e, quindi, fortemente soggetto ad inefficienze).

In una successiva decisione (Corte cost. 4 dicembre 2002, n. 505), la Corte costituzionale ha poi chiarito come la propria giurisprudenza in materia di incostituzionalità delle leggi regionali prevedenti divieti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi di provenienza extraregionale, trovi applicazione, non solo con riferimento ai divieti assoluti di smaltimento, ma anche alle più diverse formulazioni che vengano ad introdurre dei «divieti relativi» (limiti quantitativi allo smaltimento, limitazioni territoriali; ecc.) caratterizzati da una natura sistematica sostanzialmente non dissimile: «l’impugnata legge regionale pone allo smaltimento di rifiuti di provenienza extraregionale un divieto non assoluto, ma relativo, commisurato cioè ad una percentuale della capacità ricettiva delle discariche, peraltro diversamente calcolata secondo che si tratti di discariche nuove o già esistenti. Ma questa particolarità non giustifica una valutazione diversa da quella riservata dalle citate sentenze alle norme allora scrutinate, che imponevano un divieto assoluto» (Corte cost. 4 dicembre 2002, n. 505).

4. — Nel caso di specie, la previsione dell’art 3, comma 1 della l.r. Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, che limita lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui gli impianti di smaltimento «siti nella regione Puglia siano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali» viene ad integrare un «divieto relativo» (Corte cost. 4 dicembre 2002, n. 505) che, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost. 14 luglio 2000, n. 281, 19 ottobre 2001, n. 335, 4 dicembre 2002, n. 505, 21 aprile 2005, n. 161, 26 gennaio 2007, n. 12), viene a contrastare con le previsioni:

1) dell’art. 117, terzo comma della Costituzione, in quanto non rispettosa dei principi fondamentali previsti dalla legislazione statale ed in particolare, dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi trasfuso nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);

2) dell'art. 120 della Costituzione, in quanto viene ad integrare una ingiustificata limitazione della libertà di circolazione delle cose tra le regioni;

3) dell'art. 41 della Costituzione, in quanto viene ad incidere ingiustificatamente, sia sulla posizione dei gestori degli impianti di smaltimento (che vengono ad essere penalizzati dalla creazione ingiustificata di ostacoli alla libera circolazione delle merci tra le regioni), sia dei produttori di rifiuti (che, in un settore in cui non è possibile o è assai difficile la programmazione della quantità di rifiuti da smaltire, sono soggetti ad un sistema di vincoli nella circolazione dei rifiuti non sorretto da una corretta pianificazione e, quindi, fortemente soggetto ad inefficienze).

5. — In conclusione, il Collegio ravvisa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1 della l.r. Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, per violazione delle previsioni degli artt. 117, terzo comma, 120 e 41 della Costituzione.

Va pertanto disposta — ai sensi degli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, oltre agli ulteriori adempimenti di legge meglio indicati in dispositivo.

Nelle more della decisione del giudizio di costituzionalità, devono essere prolungati gli effetti dell'ordinanza cautelare della sezione 21 novembre 2007, n. 1137, fino alla decisione che sarà assunta dalla Corte costituzionale sulla presente ordinanza di rimessione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale di cui alla deliberazione della stessa Corte costituzionale in data 16 marzo 1956:

dichiara rilevante e non manifestamente infondata — per violazione delle norme costituzionali indicate al capo 5 della presente ordinanza — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1 della l.r. Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, come da motivazione;

sospende il presente giudizio;

prolunga gli effetti dell'ordinanza cautelare della sezione 21 novembre 2007, n. 1137, fino alla decisione che sarà assunta dalla Corte costituzionale sulla presente ordinanza di rimessione;

ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni di cui al punto che segue;

dispone che a cura della segreteria del tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale pugliese e comunicata al Presidente del Consiglio regionale pugliese.

Così deciso in Lecce, presso la sede del Tribunale amministrativo regionale, nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2008.

Il Presidente: RAVALLI

Il consigliere estensore: VIOLA

N.° 145

Ordinanza del 21 dicembre 2007 emessa dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile promosso da Maxia Speranza contro Tronci Efsio, in persona del curatore speciale avv. Maurizio Sequi

Filiazione - Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale in caso di morte del presunto genitore - Legittimazione passiva degli eredi - Riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 21287/2005 - Omessa previsione della possibilità di nominare un curatore speciale quale legittimato passivo dell'azione in caso di premorienza del presunto genitore e dei suoi eredi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del diritto di azione per la tutela di diritti fondamentali attinenti allo *status* e all'identità biologica.

- Codice civile, art. 276, primo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 3968 del ruolo generale affari contenziosi civili per l'anno 2007, promossa da Maxia Speranza, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Antonella Piu, che la rappresenta, con procura speciale alle liti apposta a margine dell'atto introduttivo, e la difende, attrice;

Contro Tronci Efsio, in persona del curatore speciale avv. Maurizio Sequi, in Cagliari, domiciliato elettivamente presso lo studio del medesimo avvocato, convenuto e con pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, intervenuto per legge.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Presidente della prima sezione, Speranza Maxia, deducendo di essere figlia naturale del defunto Efsio Tronci, e manifestando l'intenzione di proporre domanda di accertamento del rapporto di filiazione ai sensi degli artt. 269 e ss. del codice civile, ha chiesto che venisse nominato, in assenza degli eredi, un curatore speciale che potesse essere convenuto in luogo del defunto. Il Presidente ha provveduto in conformità con decreto del 28 febbraio 2007, nominando curatore l'avv. Maurizio Sequi.

La Maxia ha quindi convenuto davanti a questo tribunale, con atto di citazione notificato in data 10 maggio 2007, il predetto curatore speciale del Tronci, chiedendo che il tribunale accertasse il rapporto di filiazione naturale con il rappresentato. Ha esposto l'attrice, nata a Cagliari il 21 ottobre 1928, di essere stata denunciata all'ufficiale dello stato civile come figlia di genitori sconosciuti e di essere stata successivamente affiliata, con decreto del giudice tutelare di Cagliari in data 19 ottobre 1939, da Anna Maxia, vedova di Efsio Tronci, già deceduto il 31 dicembre 1932.

Ritualmente costituitosi in giudizio, il curatore si è opposto all'accoglimento della domanda proposta per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale ed ha chiesto che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda stessa per inesistenza in vita degli eredi diretti del Tronci, nonché la nullità della nomina del curatore speciale e, in via subordinata, ha richiesto nel merito il rigetto della domanda attrice.

Motivi della decisione

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, appare non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, nella parte in cui la norma non prevede la possibilità della nomina di un curatore speciale nei cui confronti promuovere l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale in caso di premorienza sia dei presunti padre o madre sia degli eredi.

Già il Tribunale di Milano, con ordinanza del 10 luglio 2006, nel sollevare la medesima questione di legittimità costituzionale, aveva ritenuto come non potesse trovare applicazione nel caso di specie il procedimento analogico di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, posto che la fattispecie del disconoscimento di paternità, all'interno della quale la norma di cui all'art. 274, comma 4, c.c. ammette la nomina di un curatore speciale in caso di premorienza del presunto padre o madre o figlio, non è sovrapponibile, quanto a principi ispiratori ed a strumenti applicativi, alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale ex art. 269 c.c. e non sussiste, quindi, il requisito della *eadem ratio*.

L'applicazione analogica, secondo il giudice di Milano, non poteva essere utilizzata nella fattispecie in esame, in relazione alla quale non sussisterebbe alcuna lacuna normativa, bensì una diversa scelta del legislatore codicistico che ammette la nomina di un curatore speciale per l'azione di disconoscimento di paternità in caso di premorienza del legittimato passivo (art. 274, comma 4, c.c.) e non l'ammette, invece, in alcuna ipotesi per l'azione di riconoscimento di paternità (art. 276 c.c.).

La Corte costituzionale, con ordinanza del 10 luglio 2006, n. 319, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, sotto il profilo della rilevanza nel giudizio *a quo*, avendo lo stesso giudice remittente dichiarato, con sentenza, l'inammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità per carenza di legittimazione passiva dei soggetti convenuti ed, in ogni caso, avendo la sentenza stessa individuato i legittimati passivi dell'azione di cui all'art. 269 cod. civ. nel presunto genitore o, in mancanza di lui, nei suoi eredi diretti.

Come già anticipato, anche questo Collegio ritiene che la formulazione dell'art. 276 c.c., nella parte in cui limita la determinazione dei soggetti passivamente legittimati nell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità al genitore ed ai suoi eredi senza ammettere, in caso di morte di tali soggetti, la possibilità della nomina di un curatore speciale nominato dal giudice, si ponga in contrasto con il principio di cui all'art. 3 Cost., poiché determina una disparità di trattamento, rispetto a fattispecie simili (quale appunto l'azione di disconoscimento della paternità) e si ponga altresì in contrasto con il principio di cui all'art. 24 Cost. in quanto pone limiti alla possibilità di far valere in giudizio il riconoscimento della paternità o maternità naturale.

Tuttavia, occorre preliminarmente verificare se, di fronte al dato meramente letterale della norma, sia possibile tentare una ricostruzione sistematica dell'istituto che ne consenta una diversa interpretazione, avendo il giudice l'onere di sperimentare letture alternative della disposizione impugnata, ricavandole dai principi, e motivare, quindi, sull'impossibilità di interpretare la norma in senso conforme alla Costituzione, anche alla luce del diritto vivente (*cf.* ordinanze della Corte costituzionale n. 427 e n. 420 del 2005; n. 57 e n. 306 del 2006).

Sul punto, occorre premettere che le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 21287 del 2005, hanno affermato il principio per cui contraddittori necessari, passivamente legittimati, in ordine alla azione per dichiarazione giudiziale di paternità naturale sono, ex art. 276 c.c., in caso di morte dal genitore, esclusivamente i «suoi eredi», e non anche gli eredi degli eredi di lui od altri soggetti, comunque portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, cui è invece riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi.

Nel richiamare le fasi del contrasto esegetico, le sezioni unite hanno ricordato come, in linea con la dottrina dominante, la Corte, con la sentenza n. 1693 del 17 febbraio 1987, abbia ritenuto estensibile la legittimazione passiva, in ordine all'azione in esame, unicamente agli eredi, diretti ed immediati, del preteso genitore.

L'opzione interpretativa della citata sentenza del 1987 era stata motivata alla luce dell'esame del dato letterale (avendo il legislatore usato il termine tecnico «i suoi eredi» ed avendo ommesso l'indicazione degli «aventi causa»), ed era stata desunta dall'estraneità, nella dichiarazione giudiziale richiesta in caso di morte del presunto genitore, di finalità esclusivamente successorie (dalla quale passa derivare un ampliamento della categoria dei legittimati passivi in funzione della loro qualità di soggetti aventi interessi patrimoniali contrari) ed, infine, anche dalla *ratio* della norma in questione, diretta a consentire all'attore una agevole individuazione dei soggetti contro i quali proporre l'azione (diversamente da quanto si sarebbe viceversa prospettato in ipotesi di estensione della legittimazione passiva ai parenti, anche non eredi, del defunto).

Tale orientamento era stato successivamente confermato dalle sentenze n. 9829/1990, n. 8915/1993, n. 10171/1993, n. 3143/1994, n. 3111/1996 e n. 12187/1997.

Il contrasto giurisprudenziale era nato — hanno ricordato le sezioni unite — con la successiva pronuncia della Corte di cassazione n. 9033/1997, la quale aveva osservato che gli eredi dell'erede avrebbero, o potrebbero avere, rilevanti ragioni per essere resi edotti dell'azione esercitata per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità e, per altro verso; le asserite difficoltà d'individuare i legittimati passivi potrebbero essere superate con gli strumenti che il sistema processuale appresta per superare gli effettivi ostacoli determinati dalla mancata conoscenza della residenza o del domicilio dei legittimati passivi.

Tale contrasto, in seno alle sezioni della Cassazione, è stato risolto dalla citata pronuncia con la riaffermazione della interpretazione che identifica unicamente negli eredi del preteso genitore i soggetti passivamente legittimati rispetto alla domanda di riconoscimento di cui all'art. 269 c.c., in caso di morte del genitore medesimo.

Affermato come diritto vivente tale principio, occorre di conseguenza verificare, attraverso l'esame della norma contenuta nell'art. 276 c.c., se, nel caso di intervenuta morte del preteso genitore e di tutti i suoi eredi, l'azione si consumi e non siano possibili letture alternative della disposizione in senso conforme alla Costituzione; ovvero se la norma possa essere, invece, interpretata ammettendo che l'azione possa proporsi nei confronti di un curatore nominato dal giudice, analogamente a quanto già previsto dall'ultimo comma dell'art. 247 c.c., ai fini della proponibilità dell'azione di disconoscimento della paternità, nella parallela ipotesi di già intervenuta morte del presunto padre e di mancanza dei litisconsorti necessari indicati nel comma primo della norma stessa.

A tale riguardo, deve ritenersi condivisibile l'interpretazione della norma offerta dalla richiamata pronuncia delle sezioni unite, la quale non si è limitata a sancire l'interpretazione che identifica unicamente negli eredi del preteso genitore i soggetti passivamente legittimati, ma ha espressamente ritenuto che, in tale ipotesi, l'azione in esame si consumi e, pur in presenza di esigenze di tutela dell'interesse del figlio naturale all'accertamento della genitorialità, non sia ammissibile la nomina di un curatore nominato dal giudice se non in forza di un intervento legislativo ovvero di una pronuncia additiva della Corte costituzionale.

A favore di tale scelta interpretativa depone l'inequivoco dato letterale che riporta solo il termine tecnico «i suoi eredi» (a differenza di quanto espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 247 c.c. che comprende tra i legittimati passivi anche il curatore nominato dal giudice), né si può ritenere, anche nell'ambito di una interpretazione estensiva, che la norma dettata in materia di azione di disconoscimento sia connessa, sotto un profilo ermeneutico, a quella in materia di dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale.

Né, infine, in presenza di una precisa scelta del legislatore, può ritenersi sussistente una lacuna normativa, colmabile mediante un procedimento analogico.

In presenza della richiamata opzione interpretativa, occorre quindi verificare se la questione di legittimità costituzionale della norma in esame non sia manifestamente infondata.

A tale fine, si deve richiamare la giurisprudenza costituzionale che, già con la sentenza n. 70 del 1965, mise in evidenza, con riguardo all'art. 30 Cost., come la ricerca della paternità dovesse essere considerata una forma fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, ed ha recentemente confermato la rilevanza costituzionale della tutela di diritti fondamentali attinenti allo *status* e alla identità biologica (sentenze n. 112 del 1997 e n. 50 del 2006).

Conseguentemente, in tema di filiazione, la Corte nella sua attività adeguatrice ha sempre privilegiato il *favor veritatis*, in funzione di un'imprescindibile esigenza di certezza ed in attuazione del diritto della persona di uno stato corrispondente alla realtà biologica.

L'identità biologica, infatti, costituisce un aspetto fondamentale dell'individuo contribuendo, al pari di altri fattori, a formarne la personalità.

Proprio in ragione di tale incondizionata rilevanza, deve ritenersi che il diritto ad accertare la propria identità biologica non si consumi neanche dopo il decesso dei genitori e dei loro eredi; né, nella fattispecie in esame, sembra porsi alcuna esigenza di compatibilità con i diritti della famiglia legittima (*cf.* art. 30, terzo comma, Cost.) ovvero delle posizioni soggettive dei genitori (così come invece nella fattispecie, esaminata dalla sentenza n. 425/2005 della Corte costituzionale, relativa alla possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica).

In conclusione, nell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, l'esclusione della possibilità per il legittimato attivo di chiedere la nomina di un curatore speciale in caso di morte dei soggetti legittimati passivi, sembra a questo tribunale porsi in contrasto con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, poiché determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto a posizioni soggettive simili, come quella del legittimato attivo all'azione di disconoscimento della paternità.

Sotto altro (ma connesso) profilo, la scelta del legislatore di non prevedere la nomina del curatore speciale nel disposto dell'art. 276 c.c., si risolve — ad avviso di questo giudice — in un sostanziale e definitivo impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione, in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali attinenti, come già ricordato, allo *status* e alla identità biologica.

Infatti, la mancata previsione della nomina del curatore, in presenza dell'opzione interpretativa richiamata, è suscettibile di determinare l'impossibilità di esercitare un diritto fondamentale attinente alla propria identità biologica.

Ciò premesso in ordine alla non manifesta infondatezza, non vi è dubbio che, nell'odierno procedimento, sussista anche il requisito della rilevanza della questione stessa, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1958, n. 87, essendo

parte in causa il curatore nei cui confronti la domanda sarebbe improponibile senza l'eventuale pronuncia additiva della Corte costituzionale ed essendo stato accertato come nella fattispecie in esame non possano ritenersi ancora in vita eredi del presunto genitore Efsio Tronci: cosicché il giudizio dovrebbe essere definito con una mera pronuncia di inammissibilità, senza poter giungere alla sua conclusione di merito.

P. Q. M.

Ritenutane la rilevanza, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1, c.c. nella parte in cui non prevede la possibilità della nomina di un curatore speciale nei cui confronti promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale in caso di premorienza del presunto padre e degli eredi, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti costituite ed al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Cagliari, in Camera di consiglio in data 20 novembre 2007.

Il Presidente: PISOTTI

Il giudice relatore: LATI

08C0342

N. 146

Ordinanza del 24 gennaio 2008 emessa dal G.i.p. del Tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento penale a carico di R.D.

Reati e pene - Molestia o disturbo alle persone - Procedibilità d'ufficio - Disparità di trattamento rispetto ai delitti di cui agli artt. 582, secondo comma, 594 e 595 cod. pen., lesivi di beni personali suscettibili di provocare reazione alterata nella persona offesa, perseguibili a querela - Parità di trattamento rispetto ai reati previsti dagli artt. 650-661 cod. pen., perseguibili d'ufficio in ragione dell'interesse diffuso e collettivo tutelato - Violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza.

- Codice penale, art. 660.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Visti gli atti relativi al procedimento penale n. 221/07 G.i.p. nei confronti di R.D., indagata del reato di cui all'art. 660 C.P. perché telefonando per biasimevoli motivi alla utenza e proferendo il 17 marzo 2006 le parole «Francesco stai con l'amante ...t'ho beccato perché mi hai fatto questo Francesco ...» ed il 22 marzo 2006 le parole «hai vinto una scopata ... io lavoro in una casa squillo» recava molestia e disturbo ai coniugi C.F. e R. M.

In Monsampolo del Tronto (AP) il 17 marzo 2006 ed il 22 marzo 2006.

Il g.i.p. rilevato che in data 21 marzo 2007 il p.m. chiedeva pronunziarsi sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'indagata R.D., nei confronti della quale pende procedimento in relazione al reato p. e p. dall'art. 660 c.p.;

rilevato che al fascicolo vi è lettera del difensore della PO, che evidenzia la avvenuta remissione di querela (antecedentemente, anche se *ad abundantiam*, proposta);

rilevato che tale atto dovrebbe considerarsi irrilevante, attesa la procedibilità officiosa del reato;

O S S E R V A

Ritiene questo G.i.p. la possibile incostituzionalità dell'art. 660 c.p., là ove prevede la procedibilità di ufficio nei confronti dell'autore dei fatti reato da tale norma contemplati, e ciò in particolare anche qualora le condotte poste in essere non siano suscettibili di riverberarsi in danno o molestia di un numero indeterminato di persone ma si rivelino indirizzate (solo) a soggetto ben definito e determinato.

Devesi, infatti, rilevare che:

1) Reati di maggiore lesività (come desumibile dalla classificazione nella più grave categoria dei delitti e dal più severo trattamento sanzionatorio, v. ad es. art. 582 comma secondo, c.p. art. 594, 595 c.p.) sono procedibili solo ad istanza di parte, con disciplina chiaramente ben più favorevole al reo;

2) Ove *ratio* della norma sia «tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, attesa l'astratta possibilità di reazione (da parte della persona offesa NDR)» — v. Cass. n. 11208/94; Cass. 20 aprile 1988 Telesca; Cass. 25045/2002 — tale intento si rivela, ad avviso di chi scrive, privo di qualsivoglia capacità specificante in ordine alle condotte contemplate dall'art. 660 c.p. rispetto ad altre fattispecie procedibili a querela.

È infatti chiaro che ogni reato che si risolva in lesione di beni personali (vedasi a chiaro esempio l'ingiuria, non procedibile d'ufficio) è suscettibile di produrre una reazione alterata del soggetto leso, talchè chi scrive non riesce a comprendere poiché talune condotte dovrebbero essere perseguibili a querela ed altre no (malgrado il legislatore le abbia ritenute più gravi e, quindi, astrattamente idonee a suscitare maggiore reazione).

3) Ove si ritenga che il suddetto reato, oltre a tutelare la tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull'ordine pubblico, sia posto anche a baluardo della quiete privata, integrando pertanto reato plurioffensivo (v. Cass. 12303/02), non è dato, ad avviso di questo g.i.p., comprendere perché tale tutela di interesse privato venga «imposta» al cittadino anche in assenza di qualsivoglia sua manifestazione di desiderio in tal senso.

Appare, infatti, opportuno rilevare che:

tale tutela viene imposta anche a fronte di azioni atipiche, innominate, singolarmente o in altri contesti (es. privata dimora) prive di autonomo rilievo penale, mentre così non è per altre e più gravi condotte (v. sul punto gli esempi già sopra fatti);

non è possibile tacere che, sotto il profilo sostanziale, tale forzosa tutela può risolversi di fatto in un pregiudizio per la persona offesa: la stessa, infatti, può trovarsi coinvolta nei tempi e oneri del processo (es. citazione quale testimone, con correlate spese e/o perdite di guadagno) con danni maggiori di quelli che ritiene esserle stati arrecati dal fatto reato.

4) Se la norma ha una indiscutibile utilità a sanzionare condotte che di per sé non integrerebbero altri specifici reati, ove compiute con animo particolarmente riprovevole ed in luogo ove non è possibile approntare private difese, tale funzione non comporta come dato connaturato la procedibilità d'ufficio del reato, ben potendo rimettersi al cittadino la valutazione sul punto.

Appare, poi, ben di opinabile razionalità che lo Stato proceda con propria attività punitiva proprio quando il cittadino, non avanzando querela, ha evidenziato il proprio sostanziale disinteresse per quanto accaduto.

5) Senza entrare in questa sede in merito alla controversa (e peraltro irrisolta e verosimilmente irresolubile ...) questione circa i caratteri sostanziali che legittimano collocamento dell'una o altra condotta illecita sotto la categoria dei delitti o delle contravvenzioni, occorre rilevare, conformemente ad autorevole dottrina, che pressoché tutte le ipotesi contravvenzionali sono poste a sanzione di condotte lesive della collettività o di un numero indeterminato di persone.

Circostanza che, per quanto in questa sede occupa, spiega la procedibilità di ufficio, essendo tutelati gli interessi di una collettività innominata e, pertanto, per un verso di chiaro interesse pubblico e, per altro, non in grado di proporre istanza di punizione, atto riservato a soggetto — fisico o giuridico — ben determinato.

Più in particolare si sottolinea come tutte le contravvenzioni di cui alla sezione prima del titolo primo, capo primo del libro terzo del codice penale siano intese a tutelare interessi collettivi, in maniera diretta (v. art. 656), prodromica (v. art. 653) o nella persona di soggetti esercenti funzioni di rilievo pubblico (v. art. 651).

Sul punto, a solo titolo esemplificativo e per mere ragioni di immediata contiguità codicistica mette conto evidenziare come:

il reato di cui all'art. 659 c.p. presupponga che la condotta sia stata idonea a «disturbare un numero indeterminato di persone» (*ex multis* Cass., sez., I, 80/146994; Cass., sez. I, 93/195088; Cass., sez. I, 93/193737 ...), anche se poi rimanga leso l'interesse di una sola persona;

il reato di cui all'art. 661 si distingua dal reato di truffa, atteso che nella ipotesi delittuosa l'attività di circonvenzione si svolge nei confronti di persona determinata, mentre in quella contavvenzionale nei confronti del «popolo in genere o il pubblico, cioè un numero indeterminato di persone» (Cass., sez. II, 66/103088).

Non determinante è, poi, il fatto che l'art. 657 faccia riferimento a «grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata», atteso che la Cassazione ha chiarito che si tratta di «reato di pericolo la cui configurazione postula un giudizio di prognosi causale circa la ragionevole possibilità del verificarsi di una turbativa dell'ordine pubblico» (Cass., sez. III, 3 marzo 1960) e, peraltro, il dolo specifico previsto dalla norma («al fine di smerciare o distribuire scritti o disegni») evidenzia chiaramente la volontà del legislatore di tutelare il pubblico interesse ad un corretto svolgimento della attività di divulgazione delle notizie.

Anche sotto tale profilo, pertanto, appare irrazionale la scelta legislativa di procedere di ufficio nelle ipotesi di cui all'art. 660 c.p. anche qualora la molestia o il disturbo si siano *ab origine* indirizzati a solo danno di soggetto ben determinato.

Alla luce di quanto sopra dubita questo g.i.p. che la norma di cui all'art. 660 c.p. sia in possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione (inteso, come ormai da tempo in pluralità di pronunzie, dalla Corte oggi adita come principio di eguaglianza e ragionevolezza), in relazione, tra altri, agli artt. 582, comma secondo, 594 e 595 c.p. (delitti lesivi di beni personali suscettibili di provocare reazione alterata nella persona offesa, perseguibili a querela), e ciò anche in relazione tra altri, agli artt. 650 e 661 c.p. (contravvenzioni rientranti nello stesso libro, titolo, capo e stessa sezione e che apprestano tutela solo in quanto sia minacciato interesse diffuso e collettivo; circostanza che spiega e legittima la procedibilità officiosa).

La questione appare, infine, rilevante nel presente procedimento, atteso che la emissione di sentenza di irrilevanza del fatto presuppone l'accertamento che la azione fosse iniziabile e/o perseguibile; nel caso di specie questo g.i.p., ove rilevante la remissione di querela, riterrebbe necessario accertare tale circostanza, in ossequio al principio che deve informare la attività della AG minorile di ricerca delle soluzioni più favorevoli al minore.

P. Q. M.

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660 c.p. per possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione (inteso, come ormai da tempo in pluralità di pronunzie, dalla Corte oggi adita come principio di eguaglianza e ragionevolezza), in relazione, tra altri, agli artt. 582, comma secondo, 594 e 595 c.p. (delitti lesivi di beni personali suscettibili di provocare reazione alterata nella persona offesa, perseguibili a querela), e ciò anche in relazione tra altri, agli artt. 650 e 661 c.p. (contravvenzioni rientranti nello stesso libro, titolo, capo e stessa sezione e che apprestano tutela solo in quanto sia minacciato interesse diffuso e collettivo; circostanza che spiega e legittima la procedibilità officiosa);

Sospende il procedimento nei confronti dell'indagata nelle more delle determinazioni della Corte adita.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per le notifiche e comunicazioni di legge.

Ancona, addì 23 gennaio 2008

Il g.i.p.: MANZONI

N. 147

*Ordinanza del 24 gennaio 2008 emessa dal G.i.p. del Tribunale per i minorenni di Ancona
nel procedimento penale a carico di D.C.N.*

Reati e pene - Molestia o disturbo alle persone - Procedibilità d'ufficio - Disparità di trattamento rispetto ai delitti di cui agli artt. 582, secondo comma, 594 e 595 cod. pen., lesivi di beni personali suscettibili di provocare reazione alterata nella persona offesa, perseguibili a querela - Parità di trattamento rispetto ai reati previsti dagli artt. 650-661 cod. pen., perseguibili d'ufficio in ragione dell'interesse diffuso e collettivo tutelato - Violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza.

- Codice penale, art. 660.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Visti gli atti relativi al procedimento n. 222/2007 g.i.p. nei confronti di: D.C.N., accusato del reato di cui all'art. 660 c.p. perché, per biasimevoli motivi recava molestia e disturbo a F. M. contitolare della pizzeria « ... » di Ascoli Piceno, telefonando alla relativa utenza ed ordinando una pizza da recapitare in Ascoli Piceno, Via delle ... sì che personale della pizzeria si recava al detto indirizzo, ma trovandovi una persona del tutto ignara dell'ordinativo si avvedeva che l'ordine era avvenuto esclusivamente per recare disturbo.

In Ascoli Piceno il 14 maggio 2006.

Il g.i.p. rilevato che in data 22 marzo 2007 il p.m. chiedeva pronunziarsi sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'indagato D.C.N., nei cui confronti pende procedimento in relazione al reato p. e p. dall'art. 660 c.p.;

rilevato che al fascicolo vi è remissione di querela (antecedentemente, anche se *ad abundantiam*, proposta), ritualmente accettata dai soggetti esercenti la potestà;

rilevato che tale atto dovrebbe considerarsi irrilevante, attesa la procedibilità officiosa del reato;

O S S E R V A

Ritiene questo g.i.p. la possibile incostituzionalità dell'art. 660 c.p., là ove prevede la procedibilità di ufficio nei confronti dell'autore dei fatti reato da tale norma contemplati, e ciò in particolare anche qualora le condotte poste in essere non siano suscettibili di riverberarsi in danno o molestia di un numero indeterminato di persone ma si rivelino indirizzate (solo) a soggetto ben definito e determinato.

Devesi, infatti, rilevare che:

1) Reati di maggiore lesività (come desumibile dalla classificazione nella più grave categoria dei delitti e dal più severo trattamento sanzionatorio, v. ad es. art. 582, comma secondo, c.p. art. 594, 595 c.p.) sono procedibili solo ad istanza di parte, con disciplina chiaramente ben più favorevole al reo;

2) Ove *ratio* della norma sia «tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, attesa l'astratta possibilità di reazione (da parte della persona offesa NDR)» — v. Cass. n. 11208/94; Cass. 20 aprile 1988 Telesca; Cass. 25045/2002 — tale intento si rivela, ad avviso di chi scrive, privo di qualsivoglia capacità specificante in ordine alle condotte contemplate dall'art. 660 c.p. rispetto ad altre fattispecie procedibili a querela.

È infatti chiaro che ogni reato che si risolva in lesione di beni personali (vedasi a chiaro esempio l'ingiuria, non procedibile d'ufficio) è suscettibile di produrre una reazione alterata del soggetto leso, talché chi scrive non riesce a comprendere poiché talune condotte dovrebbero essere perseguibili a querela ed altre no (malgrado il legislatore le abbia ritenute più gravi e, quindi, astrattamente idonee a suscitare maggiore reazione).

3) Ove si ritenga che il suddetto reato, oltre a tutelare la tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull'ordine pubblico, sia posto anche a baluardo della quiete privata, integrando pertanto reato plurioffensivo (v. Cass. 12303/02), non è dato, ad avviso di questo g.i.p., comprendere perché tale tutela di interesse privato venga «imposta» al cittadino anche in assenza di qualsivoglia sua manifestazione di desiderio in tal senso.

Appare, infatti, opportuno rilevare che:

tale tutela viene imposta anche a fronte di azioni atipiche, innominate, singolarmente o in altri contesti (es. privata dimora) prive di autonomo rilievo penale, mentre così non è per altre e più gravi condotte (v. sul punto gli esempi già sopra fatti);

non è possibile tacere che, sotto il profilo sostanziale, tale forzosa tutela può risolversi di fatto in un pregiudizio per la persona offesa: la stessa, infatti, può trovarsi coinvolta nei tempi e oneri del processo (es. citazione quale testimone, con correlate spese e/o perdite di guadagno) con danni maggiori di quelli che ritiene esserle stati arrecati dal fatto reato.

4) Se la norma ha una indiscutibile utilità a sanzionare condotte che di per sé non integrerebbero altri specifici reati, ove compiute con animo particolarmente riprovevole ed in luogo ove non è possibile approntare private difese, tale funzione non comporta come dato connaturato la procedibilità d'ufficio del reato, ben potendo rimettersi al cittadino la valutazione sul punto.

Appare, poi, ben di opinabile razionalità che lo Stato proceda con propria attività punitiva proprio quando il cittadino, non avanzando querela, ha evidenziato il proprio sostanziale disinteresse per quanto accaduto.

5) Senza entrare in questa sede in merito alla controversa (e peraltro irrisolta e verosimilmente irresolubile ...) questione circa i caratteri sostanziali che legittimano collocamento dell'una o altra condotta illecita sotto la categoria dei delitti o delle contravvenzioni, occorre rilevare, conformemente ad autorevole dottrina, che pressoché tutte le ipotesi contravvenzionali sono poste a sanzione di condotte lesive della collettività o di un numero indeterminato di persone.

Circostanza che, per quanto in questa sede occupa, spiega la procedibilità di ufficio, essendo tutelati gli interessi di una collettività innominata e, pertanto, per un verso di chiaro interesse pubblico e, per altro, non in grado di proporre istanza di punizione, atto riservato a soggetto — fisico o giuridico — ben determinato.

Più in particolare si sottolinea come tutte le contravvenzioni di cui alla sezione prima del titolo primo, capo primo del libro terzo del codice penale siano intese a tutelare interessi collettivi, in maniera diretta (v. art. 656), prodromica (v. art. 653) o nella persona di soggetti esercenti funzioni di rilievo pubblico (v. art. 651).

Sul punto, a solo titolo esemplificativo e per mere ragioni di immediata contiguità codicistica mette conto evidenziare come:

il reato di cui all'art. 659 c.p. presupponga che la condotta sia stata idonea a «disturbare un numero indeterminato di persone» (*ex multis* Cass., sez. I, 80/146994; Cass., sez. I, 93/195088; Cass., sez. I, 93/193737 ...), anche se poi rimanga lesa l'interesse di una sola persona;

il reato di cui all'art. 661 si distingua dal reato di truffa, atteso che nella ipotesi delittuosa l'attività di circonvenzione si svolge nei confronti di persona determinata, mentre in quella contravvenzionale nei confronti del «popolo in genere o il pubblico, cioè un numero indeterminato di persone» (Cass., sez. II, 66/103088).

Non determinante è, poi, il fatto che l'art. 657 faccia riferimento a «grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata», atteso che la Cassazione ha chiarito che si tratta di «reato di pericolo la cui configurazione postula un giudizio di prognosi causale circa la ragionevole possibilità del verificarsi di una turbativa dell'ordine pubblico» (Cass., sez. III, 3 marzo 1960) e, peraltro, il dolo specifico previsto dalla norma («al fine di smerciare o distribuire scritti o disegni») evidenzia chiaramente la volontà del legislatore di tutelare il pubblico interesse ad un corretto svolgimento della attività di divulgazione delle notizie.

Anche sotto tale profilo, pertanto, appare irrazionale la scelta legislativa di procedere di ufficio nelle ipotesi di cui all'art. 660 c.p. anche qualora la molestia o il disturbo si siano *ab origine* indirizzati a solo danno di soggetto ben determinato.

Alla luce di quanto sopra dubita questo g.i.p. che la norma di cui all'art. 660 c.p. sia in possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione (inteso, come ormai da tempo in pluralità di pronunzie, dalla Corte oggi adita come principio di eguaglianza e ragionevolezza), in relazione, tra altri, agli artt. 582, comma secondo, 594 e 595 c.p. (delitti lesivi di beni personali suscettibili di provocare reazione alterata nella persona offesa, perseguibili a querela), e ciò anche in relazione tra altri, agli artt. 650 e 661 c.p. (contravvenzioni rientranti nello stesso libro, titolo, capo e stessa sezione e che apprestano tutela solo in quanto sia minacciato interesse diffuso e collettivo; circostanza che spiega e legittima la procedibilità officiosa).

La questione appare, infine, rilevante nel presente procedimento, atteso che la emissione di sentenza di irrilevanza del fatto presuppone l'accertamento che la azione fosse iniziabile e/o perseguibile, dovendosi in caso contrario restituire gli atti al p.m., anche perché valutati di richiedere l'archiviazione del procedimento.

P. Q. M.

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660 c.p. per possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione (inteso, come ormai da tempo in pluralità di pronunzie, dalla Corte oggi adita come principio di eguaglianza e ragionevolezza), in relazione, tra altri, agli artt. 582, comma secondo, 594 e 595 c.p. (delitti lesivi di beni personali suscettibili di provocare reazione alterata nella persona offesa, perseguibili a querela), e ciò anche in relazione tra altri, agli artt. 650 e 661 c.p. (contravvenzioni rientranti nello stesso libro, titolo, capo e stessa sezione e che apprestano tutela solo in quanto sia minacciato interesse diffuso e collettivo; circostanza che spiega e legittima la procedibilità officiosa).

Sospende il procedimento nei confronti dell'indagato nelle more delle determinazioni della Corte adita.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per le notifiche e comunicazioni di legge.

Ancona, addì 23 gennaio 2008

Il g.i.p.: MANZONI

08C0344

N. 148 '1

Ordinanza del 4 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzò di Gotto - Sezione distaccata di Milazzo nel procedimento penale a carico di Sframeli Angelo

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio di eguaglianza.

- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

In esito alla discussione delle parti e vista l'ordinanza del 3 maggio 2007;

Premesso che si ritiene di non potere pervenire ad un proscioglimento nel merito dell'imputato appellante;

Ritenuta la rilevanza della questione poiché, qualora nella specie fosse applicabile il termine triennale di prescrizione, il delitto contestato, e per il quale è consentita l'irrogazione di pena c.d. paradetentiva, risulterebbe estinto già prima della adozione della sentenza appellata, pur tenendo conto di atti interruttivi e sospensivi, questi ultimi ridotti a gg. sessanta, se superiori;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione, atteso che il sistema normativo in un caso del genere impone un termine di prescrizione più breve (tre anni, e non cinque), mentre per fattispecie incriminatici meno gravi, e che proprio per ciò non consentono l'irrogazione di pena paradetentiva, opererebbe il maggiore termine quinquennale se il fatto è anteriore alla legge n. 251/2005, altrimenti persino il termine di anni sei (*cf.* art. 612, comma primo, c.p.);

Ritenuta la inequivocabilità della interpretazione in tal senso della novella che ha interessato l'art. 157, comma quinto, c.p. (*cf.* Cass., sez. fer., 31 agosto 2006, n. 29786), atteso che non si rinvergono nel sistema altri reati che siano puniti con pene diverse dalle detentive e dalle pecuniarie;

Ritenute, a questo punto, sia la irragionevolezza del nuovo sistema normativo, sia la violazione del principio di eguaglianza rispetto a situazioni differenti, nel senso che restano disciplinati in modo più favorevole per il reo fatti considerati di più grave natura, sia obiettivamente, sia sotto il profilo normativo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma quinto, c.p., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di prescrizione di anni tre;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento;

Dispone altresì, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della due Camere del Parlamento.

Milazzo, letta all'udienza dibattimentale penale del 4 ottobre 2007.

Il giudice: MARTELLO

08C0345

N. 149

Ordinanza del 4 luglio 2007 emessa dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria sul ricorso proposto dalla Regione Calabria contro E.N.I. S.p.A.

Imposte e tasse - Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Norme della Regione Calabria - Determinazione della misura dell'addizionale dovuta per il consumo di gas metano usato come combustibile per produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica - Contrasto con disposizione di legge statale di interpretazione autentica secondo cui l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas naturale impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas naturale impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica - Denunciata violazione dei criteri costituzionali concernenti il riparto della potestà di imposizione tributaria tra Stato e Regioni - Asserita lesione del principio di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte e del principio di capacità contributiva, con riguardo all'esigenza costituzionalmente prescritta che la norma che imponga un tributo non sia successiva al fatto costituente il presupposto dell'imposizione.

- Legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8, art. 3-bis.
- Costituzione, artt. 23, 53, 117 e 119.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1066/2006, depositato il 3 agosto 2006, avverso la sentenza n. 284//04/2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, proposto dall'ufficio Regione Calabria, difesa da Palumbo Francesca, viale dei Filippis n. 280 - 88100 Catanzaro;

Controparte E.N.I. S.p.A. via Laurentina n. 449 - 00142 Roma, difesa da avv. Gregorio Leone e Valeria Fontana, corso Magenta n. 63 - 20100 Milano.

Atti impugnati avviso acc. n. 2/2005 addiz. regionale 2000.

Sentiti, alla udienza del 9 maggio 2007 difensori delle parti:

per l'appellante, l'avv. Francesca Palumbo dell'Avvocatura regionale della Calabria;

per la società appellata, l'avv. Lorenza Leone quale sostituto dell'avv. Gregorio Leone, difensore dell'E.N.I. S.p.A.;

Premesso:

che con sentenza n. 284/04/2005 emessa il 21 luglio 2005 la Commissione tributaria provinciale di Catanzaro ha accolto il ricorso proposto dalla società E.N.I. S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 2/2005 del 26 gennaio 2005 relativo all'addizionale regionale dell'imposta erariale sul consumo di gas metano (ARISGAM);

che la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica *pro tempore* e col ministero della Avvocatura regionale, ha appellato la sentenza anzidetta davanti a questa Commissione tributaria regionale, mediante atto recante la data del 19 luglio 2006 e del 2 agosto 2006;

che la società ricorrente si è costituita, resistendo al gravame, mediante deduzioni depositate il 9 ottobre 2006.

Considerato:

che il giudice *a quo* ha disapplicato gli atti impositivi e l'articolo 3-*bis* della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8, istitutiva della imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, perché in contrasto con le difettive comunitarie numeri 12/1992 e 81/1992 in applicazione del principio della prevalenza del diritto comunitario sulle contrarie disposizioni degli ordinamenti giuridici degli stati membri;

che dal richiamo operato alla sentenza appellata alla deduzione, espressamente riportata, dalla società ricorrente, si desume che la Commissione tributaria provinciale ha ritenuto di ravvisare il contrasto in parola, sotto il profilo che le disposizioni comunitarie attribuiscono alla esclusiva discrezionalità degli Stati membri la potestà di esenzione o di riduzione delle accise sugli oli minerali e gli idrocarburi, escludendo ogni ente o autorità *infra* statale, con la conseguenza che, avendo l'articolo 8 della legge 8 maggio 1998, n. 146, con disposizione di interpretazione autentica, stabilito che «le disposizioni di cui al comma 9, dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 KW, Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato», restava escluso il potere impositivo delle regioni;

che rispetto alla questione del ritenuto contrasto e rispetto alla formulazione di domanda di pronuncia in via pregiudiziale ai sensi dell'art 234 del trattato della Unione europea, assume rilievo preliminare la questione, di ordinamento interno, della legittimità costituzionale dell'art 3-*bis* della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8;

che la questione è rilevante nel presente giudizio, concernente la norma istitutiva del tributo litigioso;

che detta norma appare viziata da sospetta violazione:

degli articoli 117 e 119 della Costituzione sotto il profilo della inosservanza dei criteri di riparto della potestà di imposizione tributaria tra lo Stato e le regioni, in relazione alle disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 8 maggio 1998, n. 146;

degli articoli 23 e 53 della Costituzione sotto il profilo della imposizione retroattiva del tributo, della irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento di obbligazione tributaria all'epoca non prevista e dell'addebito degli interessi sulla somma retroattivamente pretesa a titolo di imposta, presupponendo il divieto della imposizione «se non in base alla legge» e il criterio della capacità contributiva che la norma che imponga un tributo non sia successiva al fatto costituente il presupposto della imposizione, e tanto alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di dichiarata attuazione dei principi contenuti negli articoli 23 e 53 della Costituzione.

P. Q. M.

Letti e applicati gli articoli 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede:

1) *dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 3-bis della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8 per sospetta violazione degli articoli 23, 53, 117 e 119 della Costituzione;*

2) *ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della Regione Calabria nonché comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Calabria;*

3) *manda la segreteria perché, in esito alla esecuzione degli adempimenti disposti, trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;*

4) *sospende il giudizio*

Catanzaro, addì 4 luglio 2007

Il Presidente: VECCHIO

Il relatore: NARDO

08C0346

N. 150

Ordinanza del 3 maggio 2007 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania sul ricorso proposto da Castelli Fulvio contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catania 1 ed altra

Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso di credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione per differenti regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili - Sopravvenuta norma di interpretazione autentica - Opzione desumibile da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili - Applicabilità ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta - Divieto di restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate - Denunciata violazione del principio di uguaglianza.

- Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 4.
- Costituzione, art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 512/06 depositato il 18 febbraio 2006:

avverso la sentenza n. 226/02/1995 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catania contro Agenzia Entrate - Ufficio Catania 1, proposto dal ricorrente Castelli Fulvio, rappresentato e difeso da se stesso, via Etna n. 205 - 95100 Catania; terzi chiamati in causa: A.P.O.C. - Associazione Produttori Olivicoli Catanesi, presidente e leg. rapp. sig. Giuseppe Galati, via Vittorio Emanuele n. 307 - 95047 Paternò (Catania);

avverso la sentenza n. 673/02/1997 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catania contro Agenzia Entrate - Ufficio Catania 1, proposto dal ricorrente Castelli Fulvio, rappresentato e difeso da se stesso, via Etna n. 205 - 95100 Catania; terzi chiamati in causa A.P.O.C. - Associazione Produttori Olivicoli Catanesi, presidente e leg. rapp. sig. Giuseppe Galati, via Vittorio Emanuele n. 307 - 95047 Paternò (Catania);

avverso la sentenza n. 674/02/1997 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catania contro Agenzia Entrate - Ufficio Catania n. 1, proposto dal ricorrente Castelli Fulvio rappresentato e difeso da se stesso, via Etna n. 205 - 95100 Catania; terzi chiamati in causa A.P.O.C. - Associazione Produttori Olivicoli Catanesi, presidente e leg. rapp. sig. Giuseppe Galati, via Vittorio Emanuele n. 307 - 95047 Paternò (Catania).

Atti impugnati: proc.verbale + avviso rettifica n. 606587/95 IVA 1991; proc. verbale + avv. irrog. sanzioni n. 606567/95 I.V.A. 1990; diniego rimb. I.V.A. 1990.

«L'Associazione Produttori Olivicoli Catanesi - A.P.O.C.», nella dichiarazione IVA relativa al 1988 esponeva un credito di lire 489.826.000 che riportava nell'anno successivo. Nella dichiarazione relativa al 1989 il credito IVA ammontava lire 840.678.000.

Tale credito si era formato perché l'A.P.O.C., nei due periodi d'imposta 1988 e 1989, aveva costruito una centrale per lo stoccaggio dell'olio.

Nella dichiarazione relativa al 1990, il credito IVA veniva esposto per lire 853.772.000, di cui 800.000.000 chiesti a rimborso e 53.772;000 rinviati in detrazione per l'anno successivo.

Nella dichiarazione relativa al 1991, il credito IVA ammontava a lire 61.155.000, di cui 11.150.000.000 chiesti a rimborso e rinviati in detrazione per l'anno 1992.

L'Ufficio IVA di Catania, con atto del 1° agosto 1994, negava il rimborso di lire 800.000.000, perché l'A.P.O.C., non avendo optato per il regime normale, era rimasta nell'ambito da regime agricolo di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972 (detrazione forfetizzata in misura pari all'importo risultante dalla applicazione all'ammontare delle cessioni delle percentuali di compensazione).

L'A.P.O.C. proponeva ricorso avverso detto atto di diniego. La C.T.P. di Catania, con sentenza n. 226/1995 del 7 marzo 1995, lo accoglieva ritenendo che l'Associazione, con il suo comportamento concludente, avesse espresso chiaramente l'intenzione di volere operare nell'ambito del regime ordinario.

L'Ufficio IVA, inoltre, notificava all'Associazione un provvedimento con il quale rettificava la dichiarazione relativa al 1991 ed un altro provvedimento con il quale irrogava le sanzioni pecuniarie.

Impugnati dall'Associazione questi due provvedimenti, i relativi ricorsi venivano entrambi accolti dalla C.T.P. di Catania con sentenza n. 673 del 2-12 dicembre 1997 e sentenza n. 674 del 2-16 dicembre 1997, perché l'A.P.O.C. aveva effettuato l'opzione di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'art. 3, comma 125, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

A seguito della sentenza favorevole n. 674/02/1997, relativa al ricorso contro la rettifica IVA anno 1991, l'A.P.O.C. cedeva all'avv. Fulvio Castelli il credito di lire 62.238.357, costituito per lire 50.000.000 dall'IVA a suo tempo chiesta a rimborso, più gli interessi di mora quantificati, al 31 dicembre 1998, in lire 12.238.357.

Il predetto credito veniva ceduto pro-solvendo, per l'adempimento dell'obbligazione assunta dall'A.P.O.C. nei confronti dell'avv. Fulvio Castelli per le prestazioni professionali rese a favore dell'Associazione.

Le suddette sentenze 226/1995, 673/1997, 674/1997, venivano appellate dall'Ufficio.

La C.T.R. di Palermo, dopo avere disposto la riunione dei tre procedimenti, con sentenza n. 95/12/00 del 24 giugno 2000, depositata il 24 luglio 2000, rigettava l'appello dell'Ufficio contro la sentenza n. 226/1995 (diniego del rimborso di lire 800.000.000) e l'appello contro la sentenza n. 673/1997 (sanzioni per il periodo d'imposta 1990), in quanto l'A.P.O.C. relativamente al 1990, avvalendosi della legge n. 549/1995, aveva optato per il regime normale. Invece, accoglieva l'appello dell'Ufficio contro la sentenza n. 674/1997 (diniego del rimborso di lire 50.000.000), perché l'Associazione aveva omissis l'opzione per l'anno 1991, a nulla rilevano il comportamento concludente previsto dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, valevole solo per l'avvenire e non per il passato.

Avverso detta sentenza l'avv. Fulvio Castelli proponeva ricorso per Cassazione limitatamente alla parte in cui la C.T.R. aveva confermato l'avviso di accertamento n. 606587/95, con cui l'Ufficio IVA aveva disconosciuto all'A.P.O.C. il diritto (e, quindi, anche nei confronti di se stesso quale cessionario del credito), al rimborso di lire 50.000.000, oltre gli interessi.

L'avv. Castelli, con il primo motivo, eccepiva il diritto al rimborso, trattandosi di credito IVA riguardante l'acquisto di beni strumentali (centrale di stoccaggio di olio) e, quindi, rimborsabile indipendentemente dall'opzione per il regime normale.

Con il secondo motivo sosteneva di avere il diritto al rimborso per l'efficacia retroattiva dell'art. 1 del d.P.R. n. 442/1997, che faceva dipendere i regimi di determinazione dell'imposta dai comportamenti concludenti dei contribuenti, con efficacia retroattiva confermata non solo dal costante orientamento giurisprudenziale, ma soprattutto riconosciuta dalla legge n. 342 del 21 novembre 2000 che, interpretando l'art. 1 del d.P.R. n. 442/1997, ne estendeva l'applicabilità anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 442/1997. Precisava, poi, che se la S.C. avesse interpretato l'ultima parte dell'art. 4 della legge n. 342/2000 come norma innovativa e, pertanto, non applicabile retroattivamente al periodo d'imposta 1991, riteneva necessaria sottoporre la questione alla Corte costituzionale per violazione degli articoli 53, 3, e 24 della Costituzione. Lamentava, poi, la contraddittorietà della sentenza impugnata nel punto in cui i giudici d'appello davano rilevanza all'opzione per il regime IVA ordinario con riferimento al periodo d'imposta 1990, sulla base del fatto che i presupposti impositivi si erano verificati negli anni 1988 e 1989, mentre la negavano per l'anno 1991, pur provenendo il credito di lire 50.000.000 dagli stessi presupposti verificatisi nel biennio 1988-1989.

Per questi motivi chiedeva che la sentenza impugnata fosse cassata limitatamente alla parte accolta dall'appello. Con atto del 19 gennaio 2001, l'A.F. e l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituivano in giudizio al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

La Cassazione, con sentenza n. 12368/5 del 6 aprile 2005, dichiarava inammissibile il primo motivo, secondo cui l'A.P.O.C. avrebbe avuto diritto al rimborso, a prescindere dall'esercizio dell'opzione per il regime normale, perché l'imposta a credito derivava principalmente dalla costruzione di bene ammortizzabile, ex art. 30, lettera c), terzo comma del d.P.R. n. 633/1972, in quanto motivo eccepito soltanto con il ricorso per cassazione.

Accoglieva, invece, il secondo motivo, secondo cui l'opzione per il regime normale emergeva dal comportamento concludente adottato dall'Associazione, per l'applicabilità dell'art. 4 della legge n. 342/2000 anche ai comportamenti tenuti dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 442/1997, considerata l'indiscussa natura interpretativa del suddetto articolo 4.

Di conseguenza, dichiarava inammissibile il primo motivo, accoglieva il secondo motivo e, ritenendo assorbiti gli altri, cassava la decisione impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della C.T.R. per la Sicilia, con il compito, ricorrendone i presupposti, di valutare anche l'ammissibilità e la rilevanza della questione di costituzionalità prospettata dall'avv. Castelli, e di pronunciarsi pure sulle spese.

Con atti notificati il 14 febbraio 2006 e il 16 febbraio 2006, rispettivamente all'Agenzia delle Entrate di Catania e all'A.P.O.C., l'avv. Fulvio Castelli propone ricorso in riassunzione, chiedendo la conferma delle sentenze della C.T.P. n. 673 e n. 674, del 2 dicembre 1997 e della decisione n. 226/02/1995 del 7 marzo 1995 per le parti impugnate per le quali non si era ancora formato il giudicato; l'annullamento del P.V.C. e del relativo avviso di rettifica n. 606587/95, nonché delle sanzioni irrogate ed, infine, di disporre il rimborso del credito IVA 1991, più interessi, con vittoria delle spese. Produce memoria illustrative.

L'Agenzia delle Entrate di Catania, costituendosi in giudizio, eccepisce la preclusione del diritto al rimborso per l'annualità 1991, con conseguente rigetto della richiesta avanzata dal ricorrente, per effetto dell'art. 4 della legge n. 342/2000 e chiede, in conclusione, la riforma della sentenza n. 674/02/97, oppure il rigetto del ricorso della parte, e la compensazione delle spese di giudizio, stante la complessità della controversia.

Nell'udienza del 9 novembre 2006, l'avv. Castelli deposita avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'atto di riassunzione eseguito nei confronti dell'A.P.O.C.

La Commissione, rilevata l'omessa comunicazione della seduta di trattazione all'A.P.O.C., con ordinanza n. 188/17/06, rinvia al 28 dicembre 2006, disponendo che sia data comunicazione all'Associazione.

Nell'udienza del 28 dicembre 2006, udito l'avv. Fulvio Castelli e, per l'Ufficio, il dott. Grasso, assente l'A.P.O.C., la Commissione si riserva di decidere. La riserva è sciolta il 25 gennaio 2007.

Al fine di chiarire i termini della presente controversia, si ritiene opportuno ricordare i contenuti delle leggi invocate dalle parti:

1) l'articolo 3, comma 125, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dispone che per i periodi d'imposta chiusi al 31 dicembre 1994 i produttori agricoli che non avessero effettuato la comunicazione di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972, avrebbero potuto effettuare l'opzione per il regime normale, con riferimento a ciascun periodo d'imposta e a condizioni che avessero osservato gli obblighi di cui al titolo II del d.P.R. n. 633/1972, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

2) l'articolo 1 del d.P.R. n. 442 del 10 novembre 1997 stabilisce il principio in forza del quale: «l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili».

3) l'articolo 4 della legge n. 342 del 21 dicembre 2000 stabilisce, con norma interpretativa che «l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997». Stabilendo, però, nell'ultimo periodo che «Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate». La suprema Corte, con la sentenza n. 12368 del 6 aprile 2005, annullando la decisione n. 95/12/00 della C.T.R. di Palermo, emessa il 24 giugno 2000, nel rinviare la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Palermo, ha riaffermato (in conformità a quanto in precedenza statuito con le sentenze n. 6886 del 21 maggio 2001, n. 11270 del 27 agosto 2001, n. 11411 del 5 settembre 2001, n. 11512 del 7 settembre 2001), l'applicabilità retroattiva del principio enunciato dall'art. 1 del d.P.R. n. 442/1997, ed ha assegnato ai giudici del rinvio il compito di esaminare, ricorrendone i presupposti, l'ammissibilità e la rilevanza della questione di costituzionalità prospettata dall'avv. Castelli.

Ciò premesso, questo Collegio giudicante conferma le sentenze n. 226/1995 del 7 marzo 1995 e n. 673 del 2-12 dicembre 1997 emesse dalla C.T.P. di Catania, avendo l'A.P.O.C. effettuata l'opzione per il regime normale entro i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 549/1995.

In merito alla sentenza n. 674 del 2 dicembre 1997 della C.T.P. di Catania, ritiene che la controversia verta su due punti: il primo riguardante il riconoscimento o no del credito IVA di lire 61.155.000, di cui 50.000.000 chiesti a rimborso; il secondo se, una volta riconosciuto legittimo tale credito, esso sia rimborsabile o non rimborsabile alla luce dell'ultimo periodo dell'articolo 4 della legge n. 342/2000.

Riguardo alla prima questione, questo Collegio, in forza della legge n. 342/2000, riconosce l'applicabilità retroattiva del principio enunciato dall'art. 1 del d.P.R. n. 442/1997, essendo rilevante unicamente il comportamento concludente tenuto dal contribuente ai fini della determinazione dell'imposta. Nel caso in specie, avendo l'A.P.O.C., sin dall'inizio del 1991, operato nell'ambito del regime normale di determinazione dell'imposta, il credito Iva di lire 61.155.000 relativo a tale anno deve essere definitivamente riconosciuto e, di conseguenza, si annulla l'avviso di rettificazione n. 606587/95.

Riguardo alla seconda questione concernente la rimborsabilità del credito IVA di lire 50.000.000 (riconosciuto definitivamente esistente in virtù di quanto deciso, con conseguente caducazione del disconoscimento di esso correlato alla mancata opzione formale nei termini di legge), questo Collegio, al di là della questione se l'ultimo periodo dell'art. 4 della legge n. 342/2000 ha natura interpretativa, come prospettato dall'avv. Castelli, oppure innovativa, ritiene che l'ultimo periodo dell'art. 4 della più volte menzionata legge n. 342/2000, precluda, comunque, nei confronti dei contribuenti che abbiano omissis, nei termini di legge, di effettuare l'opzione per un dato regime di determinazione dell'IVA o di regimi contabili, qualsiasi rimborso di imposte, sanzioni e pene pecuniarie già pagate, in quanto si limita a riconoscere, anche per il passato, il comportamento concludente da loro tenuto, negando, però, il diritto alla restituzione di somme pagate in conseguenza di tale comportamento.

Riguardo a tale questione, il Collegio rileva che l'ultimo periodo dell'art. 4 della legge n. 342/2000 non sia conforme ai principi della Costituzione, in quanto in contrasto con l'articolo 3 della Carta, essendo evidente la disparità di trattamento tra il soggetto che abbia formalmente optato, nei termini di legge, per un dato regime di determinazione dell'imposta ed il soggetto che abbia scelto lo stesso regime non attraverso una formale opzione, ma tramite un comportamento concludente, pienamente legittimo dal momento che la legge n. 342/2000, ha riconosciuto efficacia retroattiva all'art. 1 del d.P.R. n. 442/1997 il quale, oltretutto, con l'introduzione del principio del comportamento udente, ha soppresso l'opzione preventiva per i vari regimi di determinazione dell'imposta.

La stessa Corte costituzionale con sentenza n. 416 dell'11 ottobre 2000, in merito ai benefici fiscali per l'acquisto della casa di abitazione, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente alle parole «e non danno luogo a rim-

borso», in quanto tale disposizione avrebbe comportato che chi si fosse opposto all'azione di recupero dà parte dell'Ufficio delle imposte normali (avendo già il contribuente usufruito delle agevolazioni relative alla casa di abitazione), non sarebbe stato più obbligato all'effettuazione di alcun pagamento, mentre chi avesse già pagato non avrebbe avuto il diritto, senza l'intervento della Corte costituzionale, al riconoscimento di alcun rimborso.

In conclusione, il Collegio ritiene che l'ultima parte dell'art. 4 della legge n. 342/2000, riconoscendo il diritto al rimborso dell'IVA a credito derivante dalla dichiarazione annuale solo ai contribuenti che avessero formalmente, nei termini di legge, optato preventivamente per il regime normale, negandolo, invece, a chi avesse espresso l'opzione con il comportamento concludente assunto precedentemente alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 442 del 10 novembre 1997, violi il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Infatti, si considerino due contribuenti operanti nel settore agricolo che con la dichiarazione IVA relativa al 1991 chiedano entrambi il rimborso dell'eccedenza d'imposta. Il contribuente che abbia formalmente e preventivamente optato per il regime normale, ove non vi siano altri motivi di diniego, otterrebbe il rimborso dell'eccedenza IVA, mentre l'altro contribuente, pur avendo espresso con il proprio comportamento concludente, tenuto fin dall'inizio dell'esercizio, di volere operare nell'ambito del regime ordinario IVA, si vedrebbe negato, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 4 della legge n. 342/2000, il diritto alla restituzione della somma pagata, come, del resto, nel caso *de quo*, sostiene l'Ufficio.

Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che rilevante e non manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, legge n. 342/2000, ultimo periodo, nella parte in cui sancisce che «non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate» per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ed, invero, per quanto attiene alla rilevanza della questione nel procedimento in esame, osserva la Commissione che essa incide inequivocabilmente sul diritto al rimborso del credito IVA 1991 fatto valere dall'avv. Castelli, che il dato normativo in questione in maniera incontrovertibile esclude.

La non manifesta infondatezza della questione suddetta emerge chiaramente, a parere del Collegio, sulla base delle summenzionate considerazioni inerenti alla posizione ingiustamente e irrazionalmente sperequata, con riferimento al diritto ai rimborso, del soggetto che ha formalmente e preventivamente optato per il regime normale e del soggetto che tale opzione abbia manifestato invece attraverso un comportamento concludente.

Conclusivamente, ai sensi dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il procedimento deve essere sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 342/2000, ultimo periodo, nella parte in cui sancisce che «non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate» per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, ai sensi dell'art. 23, comma quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti del procedimento e la prova delle notificazioni e comunicazioni su indicate.

Così deciso in Catania, il 25 gennaio 2007.

Il Presidente: MAIORANA

Il relatore: TORRISI

N. 151

*Ordinanza del 5 gennaio 2008 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Forlì
nel procedimento di esecuzione nei confronti di Barbato Gino*

Amnistia ed indulto - Applicazione da parte del giudice dell'esecuzione «senza formalità» - Interpretazione da parte della Corte di cassazione dell'espressione «senza formalità» nel senso che il giudice può procedere «d'ufficio» - Violazione dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa, di terzietà del giudice, di buon andamento della pubblica amministrazione, della finalità rieducativa della pena e di ragionevolezza.

- Codice di procedura penale, artt. 667, comma 4, e 672.
- Costituzione, artt. 3, comma secondo, 24, primo comma, 27, comma terzo, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di invio degli atti alla Corte costituzionale

Il G.i.p. dott. Michele Leoni, in qualità di giudice dell'esecuzione, letti gli atti del procedimento di esecuzione nei confronti di Barbato Gino, nato a Paduli il 26 gennaio 1978;

Premesso quanto segue.

I N F A T T O

Con provvedimento in data 21 marzo 2007, il Tribunale penale di Forlì, nella persona del Presidente di sezione, dichiarava la propria incompetenza per funzione a decidere sulla eventuale applicazione dell'indulto a favore del Barbato, in relazione a condanna, inflitta con sentenza emessa dal Tribunale penale di Forlì n. 460/04 in data 22 marzo 2004, alla pena pecuniaria di euro 780,00 di multa, sul presupposto che il predetto aveva riportato altra, successiva condanna a sola pena pecuniaria, giusto decreto penale emesso dal G.i.p. del Tribunale di Forlì in data 7 maggio 2004, per cui la competenza andava attribuita al G.i.p. del Tribunale di Forlì, ai sensi dell'art. 665, comma 4 c.p.p.

Il G.i.p. del Tribunale di Forlì sollevava conflitto di competenza. Faceva presente che mancava richiesta di parte (l'interessato o il p.m.) di applicazione dell'indulto, secondo quanto previsto dall'art. 666, comma 1 c.p.p. Agli atti, infatti, vi era solo una mera segnalazione rivolta dall'Ufficio crediti da recuperare al giudice dell'esecuzione in sede.

Ritenendo, quindi, che non si potesse procedere, nella fase esecutiva, all'applicazione dell'indulto sulle pene pecuniarie in difetto di richiesta di parte, ai sensi dell'art. 667, comma 4 c.p.p., vi era un difetto assoluto di competenza. Né il Gi.p. poteva comunque attivarsi ai sensi dell'art. 665, comma 4 c.p.p., in quanto, anche in ordine alla pena irrogata con il successivo decreto penale, egualmente mancava richiesta di parte.

Con sentenza n. 3628/07, depositata in data 23 novembre 2007, la Corte di cassazione, sezione I, dichiarava la competenza del G.i.p. del Tribunale di Forlì, adducendo che la previsione normativa di cui all'art. 672, comma 1 c.p.p., per la quale all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto si procedeva «senza formalità», significava «senza necessità di una formale richiesta da parte dei soggetti interessati». Al riguardo citava precedente sentenza della Corte (20 gennaio 1992, TERZI), dove si osservava che solo nel caso in cui l'esecuzione della pena sia terminata, è necessaria, ai sensi dell'art. 672, comma 4 c.p.p., la richiesta del condannato, in conseguenza dell'interesse meramente morale ad ottenere il beneficio, e quindi dell'assenza di una qualsiasi concreta incidenza sulla esecuzione della pena.

Avverso la norma così interpretata (combinato disposto degli artt. 672, comma 1 e 667, comma 4 c.p.p.), lo scrivente solleva questione di legittimità costituzionale, riproponendo in gran parte ragioni e argomenti che già erano stati dettagliatamente rappresentati con la proposizione del conflitto di competenza, e ai quali, da parte della Corte, non è stato fatto alcun accenno.

I N D I R I T T O

La stessa Corte di cassazione, con sentenza 7 aprile 1995, n. 1182, aveva stabilito che «il giudice, quando procede a norma dell'art. 667, comma 4 c.p.p., è tenuto a provvedere sull'istanza dell'interessato, senza formalità alcuna».

Tale interpretazione sembrava la più corretta in quanto, ove il legislatore avesse ritenuto di escludere l'impulso di parte, avrebbe diversamente stabilito che il giudice può provvedere «d'ufficio» (e non «senza formalità»).

La diversa lettura data dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3628/2007, secondo la quale il processo di esecuzione di applicazione dell'indulto si può avviare e svolgere d'ufficio, e quindi all'insaputa delle parti (o in ogni caso, ove comunque si chiedi il parere del p.m., di una, il potenziale interessato) contrasta con la previsione dell'art. 111, comma 2 Cost., per il quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti».

Il potenziale interessato, peraltro, potrebbe anche avere interesse a non richiedere l'applicazione dell'indulto per una pena pecuniaria (ad esempio, qualora stia maturando a suo carico una più grave condanna per pena detentiva), considerato che dell'indulto, ai sensi dell'art. 174, comma 2 c.p., si può fruire una sola volta (in difetto di cumulo). In tale evenienza, applicando l'indulto d'ufficio, gli si impedisce quindi di agire in giudizio al fine di tutelare la propria posizione complessiva, secondo le opportunità da lui ritenute più convenienti.

Sotto questo profilo vi è quindi contrasto con l'art. 24, comma 1 Cost., per il quale «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi».

La tutela della legalità, anche nell'interesse del condannato, è già affidata a un organo pubblico, ossia il pubblico ministero, il quale, se ritiene, in qualità di parte può formulare l'istanza di indulto. Qualora, al suo posto, si attivasse d'ufficio il giudice, ne verrebbe pregiudicato il principio costituzionale di terzietà del giudice, in contrasto con l'art. 111, secondo comma Cost.

Il giudice, inoltre, non può assumere la responsabilità di far rinunciare lo Stato, e quindi la collettività, a un'entrata.

Sotto questo profilo, vi è contrasto con l'art. 101, primo comma Cost., per il quale la giustizia è amministrata in nome del popolo, e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, stabilito dall'art. 97, primo comma Cost.

In caso di pena congiunta, la concessione d'ufficio dell'indulto consentirebbe di applicarlo alla sola pena pecuniaria o alla sola pena detentiva, a seconda delle contingenze e al di fuori di una previsione normativa *ad hoc*, con conseguente lesione del principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza della pena, e quindi della sua finalità rieducativa. Ciò è in contrasto con l'art. 27, terzo comma Cost.

L'art. 212, secondo comma del d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) stabilisce che, entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio recupero crediti dia inizio alla riscossione mediante notifica dell'avviso di pagamento.

Al riguardo, la recente circolare del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile, n. 11865 del 13 dicembre 2007 (che qui si allega) ha correttamente richiamato tale norma, facendo presente che, in assenza di statuizioni in proposito da parte della legge concessiva dell'indulto (legge n. 241/2006), gli uffici recupero crediti non possono ritardare, sospendere o annullare la riscossione delle pene pecuniarie.

A questo punto ci si deve chiedere come possa il giudice dell'esecuzione applicare d'ufficio l'indulto alle pene pecuniarie, quando non può ricevere un impulso *ad hoc* da parte degli uffici addetti, che, secondo quanto prescrive l'art. 212, secondo comma, d.P.R. n. 115/2002, hanno invece l'obbligo tassativo ed esclusivo di procedere alla riscossione.

Sotto questo profilo vi è quindi violazione del principio di ragionevolezza, e quindi dell'art. 3, primo comma Cost.

La giurisprudenza richiamata dalla suprema Corte (sentenza 25 maggio 1992, n. 412), inoltre, non sembra potersi interpretare, con immediatezza e tassativamente, nel senso della procedibilità d'ufficio.

«Soggetto interessato», infatti, può essere definito solo il destinatario del beneficio, ma non il p.m., che è organo imparziale di tutela della legalità, ma che è anche parte.

La mancanza di una «formale richiesta da parte dei soggetti interessati», quindi, non può significare mancanza di un «impulso di parte» (ossia, comunque, del p.m.).

La suddetta sentenza ha poi rilevato che «solo nel caso in cui l'esecuzione della pena sia terminata, è necessaria, ai sensi del quarto comma del suddetto art. 672 c.p.p., la richiesta del condannato, ciò che è conseguenza dell'interesse meramente morale ad ottenere il beneficio e quindi dell'assenza di una qualsiasi concreta incidenza sulla esecuzione della pena».

L'art. 672, comma 4 c.p.p. stabilisce che: «l'amnistia e l'indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se è terminata l'esecuzione della pena».

Questa norma, però, va ora coordinata con altre che regolano il contesto in questione, e in particolare con l'art. 220, d.P.R. n. 115/2002 (fra l'altro, richiamato anche dalla circolare ministeriale citata), il quale prevede che in tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento (anche con scarica, se è già stato iscritto a ruolo).

Ne deriva che, ove il condannato abbia pagato la pena pecuniaria (modalità legale di estinzione), il credito viene annullato d'ufficio. Venendo annullato, su di esso non si può innestare un'altra causa di estinzione, a richiesta di parte.

L'art. 672, comma 4 c.p.p., quindi, pare più retamente interpretabile solo se riferito alle pene detentive, a decorso temporale. Infatti esso, contemplando l'ipotesi di una pena la cui esecuzione è «terminata», non può che riferirsi al decorso un «termine».

La facoltà riservata al condannato di richiedere egualmente il beneficio pare quindi, invece, esaudire la sua eventuale necessità di valersi del beneficio per ragioni personali e concrete, connesse ad esempio, all'espiazione di una pena *in itinere*. Lo ha riconosciuto la stessa suprema Corte con la sentenza 26 settembre 1996, n. 4301, quando ha affermato che «è possibile l'applicazione dell'indulto ad una pena già integralmente espiata, sempre che sussista, però, un concreto interesse del condannato in tal senso (come si verifica, ad esempio, nel caso che la pena condonata possa essere imputata ad espiazione di altra pena in esecuzione)».

D'altronde, non si vede quale «interesse meramente morale» (secondo invece Cass. n. 412/1992) si possa avere al condono di una pena già espiata, la quale, anzi, proprio perché espiata, dovrebbe avere così avuto il suo effetto rieducativi (con conseguente riflesso sul piano morale).

Anche per tutte le ragioni di cui sopra, quindi, con l'interpretazione data dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3628/07, vi è violazione del principio di ragionevolezza, e quindi dell'art. 3, primo comma Cost.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e 672 c.p.p., laddove si prevede che all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto si possa procedere «senza formalità», intesa tale espressione come «d'ufficio», per contrasto con gli artt. 111, secondo comma, 24, primo comma, 101, primo comma, 97, primo comma, 27, terzo comma, 3, secondo comma della Costituzione.

Dispone pertanto la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento penale.

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al p.m., a Barbato Gino, nato a Paduli il 26 agosto 1978, difeso dall'avv. A. Guccini, già nominato d'ufficio all'uopo, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Forlì, addì 5 gennaio 2008

Il giudice: LEONI

C0348

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUR-021) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 8 0 5 1 4 *

€3,00